



Ordine dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti Contabili
MILANO

NUMERO 14
DICEMBRE 2025

La nuova responsabilità degli Organi di Controllo

*Evoluzioni normative, obblighi di vigilanza, profili risarcitori
e responsabilità penale di sindaci e revisori alla luce della riforma del 2025*

Rassegna *del Professionista*

Circolare per il Professionista in collaborazione
tra 24 Ore Professionale e Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano

24ORE
PROFESSIONALE

**A cura del Dott. Simone Bottero,
Dottore Commercialista e Consigliere ODCEC
Milano con delega alla Commissione**

Diritto Societario:

Fioranna Negri - Presidente Commissione Diritto Societario, Francesca Affini, Silvia Agostinetto, Alessio Giocasto Ballarotti, Stefano Teresio Bellavite Pellegrini, Manuela Belloni, Federico Bertolini, Martina Bidetta, Marco Bobba, Fabio Bonasegale, Ferruccio Bongiorni, Simone Bottero, Giuseppe Caletti, Maria Luisa Calini, Carlo Roberto Cappa, Luca Carazzai, Franco Cornacchia, Corrado De Girolami, Ivana Maria De Michele, Paolo Deo', Luigi Di Marco, Daniele Di Teodoro, Roberto Diaferia, Giuseppe Dragone, Zeno Aldo Fedeli, Nicola Fiore, Vittorio Massimo Fortunato, Ennio Franzoia, Pierpaolo Giuseppe Galimi, Fabrizio Garofoli, Alberto Geng, Fabio Grimaldi, Angelo Sandro Interdonato, Daniela Maselli, Walter Merati, Giorgio Misuraca, Anna Paola Negri Clementi, Roberto Oldrati, Roberto Paese, Pietro Pagnozzi, Martina Palamara, Silvia Lorenza Parodi, Marina Pecoraro Mercogliano, Vincenzo Piccioli, Alessandra Piceci, Alessandro Piona, Elena Robicci, Andrea Rocchi, Chiara Romito, Pamela Roversi, Marco Salvatore, Luca Savino, Marco Simone Scotti, Paolo Domenico Sfameni, Danilo Sipala, Ivan Tresca, Gianfranco Ucelli, Dario Vio

La nuova responsabilità dei Sindaci

ex articolo 2407 c.c.

di Maddalena Arlenghi - Avvocato del Foro di Milano

3

La riforma dell'art. 2407 c.c.:

**limiti di responsabilità dei Sindaci, solidarietà
con gli amministratori e nuove questioni applicative**

di Giancarlo Sessa - Avvocato del Foro Milano

7

**Il ruolo del Collegio sindacale e del Revisore
sugli adeguati assetti organizzativi**

di Luca Savino, Professore e Dottore Commercialista in Milano

11

**Gli Obblighi di Segnalazione dell'Organo di Controllo
e del Revisore**

di Avv. Marco Golda Perini - Avvocato in Milano

18

**La determinazione del danno risarcibile
per la prosecuzione dell'attività successivamente
al verificarsi di una causa di scioglimento**

di Anna Maria Paradiso e Norman Regis – Avvocati del Foro di Milano

22

**Recenti orientamenti in materia di responsabilità
penale dei Sindaci e del Revisore**

di Gianluca Minniti - Dottore Commercialista e Avvocato in Milano

25

**Sindaci, la responsabilità limitata crea problemi
di coerenza**

di Nicola Cavalluzzo, estratto da *Il Sole 24 Ore*,
25 luglio 2025, *NORME E TRIBUTI*, p. 28

28

**Collegi sindacali, limiti alla responsabilità
anche per il passato**

di Cristina Bauco, Nicola Cavalluzzo, estratto da *Il Sole 24 Ore*,
30 aprile 2025, *NORME E TRIBUTI*, p. 32

30

**Applicabilità retroattiva del limite massimo
di responsabilità patrimoniale dei Sindaci**

di Vittorio Provera, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto",
Il Sole 24 Ore, 16 maggio 2025

32

**Circoscritta l'entità del risarcimento
in caso di violazione dei propri doveri**

di Emanuele Cervio, estratto da "Guida al Diritto",
Il Sole 24 Ore, 26 aprile 2025, n. 15, p. 24-28

34

**"Spigolature" intorno all'importanza per i Revisori
della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2024**

di Massimo Longo - Avvocato del Foro di Torino

39

**Circolare per il Professionista
in collaborazione tra 24 Ore Professionale
e Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano**

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale
e amministrazione:**
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2025 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati
con scrupolosa attenzione, non possono
comportare specifiche responsabilità
per involontari errori e inesattezze.

CHIUSA IN REDAZIONE: 15 dicembre 2025

La nuova responsabilità dei Sindaci *ex articolo 2407 c.c.*

di Maddalena Arlenghi - Avvocato del Foro di Milano

La legge 14 marzo 2025, n. 35 ha modificato in modo rilevante l'articolo 2407 c.c., introducendo un limite quantitativo alla responsabilità risarcitoria dei Sindaci e fissando un nuovo dies a quo del termine prescrizionale

Limiti alla responsabilità dei Sindaci

Il 12 aprile 2025 è entrata in vigore la legge 14 marzo 2025, n. 35 che, riscrivendo il comma secondo dell'articolo 2407 c.c. e introducendo un nuovo comma quarto, modifica in senso sostanziale la disciplina della responsabilità dei Sindaci.

Il nuovo testo dell'articolo è innovativo sotto due distinti profili: in primo luogo, nella parte in cui prevede un **tetto massimo al danno che i Sindaci possono essere chiamati a risarcire dalla società**, dai soci o dai terzi, parametrato al compenso dai medesimi percepito; in secondo luogo, nella parte in cui fissa nel deposito della relazione *ex articolo 2429 c.c.* il *dies a quo* per il decorso del termine di prescrizione quinquennale dell'azione contro l'organo di controllo.

Va in primo luogo osservato che il legislatore ha optato per una **diversa formulazione letterale dei presupposti** della responsabilità dei Sindaci.

Nel nuovo testo si legge che i Sindaci “che violano i propri doveri **sono responsabili** per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi”. Tale formulazione appare, anche da una prima lettura, distante da quella precedente, la quale stabiliva che i Sindaci “sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato”. Da un primo e testuale raffronto potrebbe ritenersi che la norma abbia inteso prevedere solo ora una responsabilità per fatto proprio dei Sindaci (ossia per la violazione degli obblighi di comportamento sui medesimi gravanti), separando la stessa dal fatto illecito degli amministratori.

Ma la differenza non è sostanziale, in quanto la **responsabilità dei Sindaci non è mai stata una responsabilità indiretta** o per fatto altrui.

Infatti, anche la giurisprudenza, formatasi sul previgente testo dell'articolo 2407 c.c., ha sempre sottolineato che la responsabilità dei Sindaci è una responsabilità per fatto proprio, la quale richiede, pertanto, **l'accertamento dell'imputabilità** (per quanto – di regola – in relazione a una condotta di natura omissiva) ai Sindaci del danno di cui è preteso il risarcimento.

Così, è stato precisato che, **per muovere un addebito ai Sindaci** (fuori dai limitati casi in cui la responsabilità deriva da un danno causato in via esclusiva dai medesimi, come nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di segretezza), è necessario che:

- gli amministratori abbiano posto in essere un comportamento illecito,
- tal comportamento abbia generato un danno,
- i Sindaci, violando gli obblighi imposti a loro carico, non abbiano vigilato con l'adeguata professionalità e diligenza e, infine,

d. sussista una relazione di causa-effetto tra l'imperito o imprudente o negligente comportamento dei Sindaci ed il danno.

Può quindi ipotizzarsi – e, d'altra parte, questa è la dichiarata intenzione che si ritrova nella relazione alla proposta di legge – che nella riformulazione dell'articolo 2407 c.c., anche sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, il legislatore abbia voluto ribadire quale sia, e continui ad essere, la **natura della responsabilità dell'organo di controllo**, sgombrandosi definitivamente il campo da eventuali interpretazioni distorte.

Inoltre, il nuovo testo dell'articolo 2407 c.c. ha introdotto una **limitazione alla misura del danno** dai Sindaci risarcibile, che risulta ora circoscritto ad un multiplo del compenso annuo percepito, calcolato secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

Tale limitazione al danno risarcibile si applica ai Sindaci **anche qualora svolgano attività di revisione**, mentre per i revisori legali dei conti resta, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 39/2010, un obbligo risarcitorio solidale con gli amministratori per l'intero danno cagionato.

La limitazione del danno risarcibile viene a cadere soltanto nell'ipotesi in cui i Sindaci abbiano agito con dolo, mentre resta applicabile quando i medesimi si siano resi responsabili di condotte o di omissioni gravemente colpose.

Considerando che – tendenzialmente – il dolo e la colpa grave sono civilisticamente soggetti allo stesso “trattamento” (si guardi ad esempio all'articolo 1229 c.c.), se ne ricava che la formulazione risulta frutto di una scelta tesa a **circoscrivere lo spazio applicativo (e interpretativo) per il recupero della risarcibilità integrale** del danno.

Si rileva, poi, nella formulazione testuale della norma, la scomparsa della parola “*solidalmente*” nella descrizione del rapportarsi della responsabilità dei Sindaci a quella degli amministratori.

Il dato letterale della norma potrebbe portare a concludere che sia venuta meno la strutturale connazione “solidale” della responsabilità dei Sindaci rispetto a quella degli amministratori rimarcata dalla precedente formulazione della stessa disposizione, così dischiudendosi un tema interpretativo di non scarsa rilevanza.

Da tale interpretazione si potrebbe ritenere che la permanenza di un **vincolo solidale andrebbe ora vagliata** facendo applicazione, in ciascun caso concreto, della presunzione fissata in via generale dall'articolo 2055, comma 1, c.c. per l'ipotesi in cui vi siano più soggetti che, con il loro comportamento, hanno concorso causalmente alla produzione di un medesimo danno.

Più in dettaglio, resterebbe comunque da indagare caso per caso se, nell'ipotesi di omessa vigilanza dell'organo di controllo sull'operato dell'organo gestorio, possa effettivamente riscontrarsi l'esistenza di una pluralità di soggetti che con condotte autonome – omissive e commissive – concorrono nella causazione del medesimo danno e siano tenuti, pur sulla base di autonomi titoli (in entrambi i casi, nell'ipotesi di responsabilità nei confronti della società, contrattuali), a risarcire il predetto danno. Un nesso di solidarietà potrebbe comunque essere affermato, quindi, solo all'esito di detta indagine.

Pure dovrebbe valutarsi, nel concreto, se possa essere ostaiva alla solidarietà la circostanza che l'obbligazione dei Sindaci abbia oggi un *cap*, mentre quella degli amministratori sia illimitata. A tal proposito, viene in rilievo quanto si trae dall'articolo 1293 c.c., disposizione che, affrontando il modo d'essere delle obbligazioni solidali, afferma che **la solidarietà non è esclusa** dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità o per importi diversi. Così che, anche se l'obbligazione risarcitoria (in capo ai Sindaci) fosse solo una parte di quella dovuta dagli altri obbligati (gli amministratori) permarrebbe l'*idem debitum* e, quindi, si avrebbe obbligazione solidale per la parte di prestazione comune.

Decorrenza del termine di prescrizione

Procedendo nella lettura del nuovo quarto comma dell'articolo 2407 c.c., si vede come sia stato introdotto un ***dies a quo*** per la decorrenza del termine prescrizionale della responsabilità dei Sindaci: l'azione di

responsabilità verso i Sindaci si prescrive ora nel termine di **cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 c.c.** concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno.

La modifica si ispira apertamente alla disciplina del termine prescrizionale delle azioni risarcitorie promosse nei confronti dei revisori legali dei conti posta dall'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, con una sostanziale differenza, frutto – forse – di una svista.

L'articolo appena citato prescrive che l'azione di risarcimento contro i revisori legali dei conti «*si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento*», che è cosa ben diversa dalla previsione, contenuta nell'attuale articolo 2407 c.c., secondo cui il termine decorre dal «*deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno*».

Dalla lettura della relazione al disegno di legge emerge come l'intento della modifica legislativa fosse quello di **stabilire con certezza il profilo della durata dell'esposizione del Sindaco a responsabilità**, considerato che nella disciplina previgente trovava applicazione, per effetto del rinvio contenuto nello stesso articolo 2407 c.c., quanto disposto dagli articoli 2393 e 2395 e 2949 c.c., con la conseguenza che la prescrizione quinquennale dell'azione decorre(va), a seconda dei casi, dalla cessazione del Sindaco dalla carica (volendo ritenere applicabile anche ai Sindaci – secondo un orientamento ormai minoritario in giurisprudenza – la sospensione della prescrizione in pendenza di carica) o dalla percepibile manifestazione del danno all'esterno.

L'intento **pare non essere stato in pieno realizzato**.

In primis per la ragione sopra esposta: si crede che, per **costruire un vero parallelismo con la disciplina dei revisori**, il termine avrebbe dovuto essere quello del deposito della relazione di cui all'articolo 2429 c.c. concernente l'esercizio durante il quale è stata svolta *l'attività* (dunque, la condotta o l'omissione) *cui l'azione si riferisce* e non quello in cui *il danno si verifica*. Potrebbe darsi addirittura che durante l'esercizio in cui il danno si manifesta il Sindaco non ricopra più nemmeno la carica e, dunque, in quell'ipotesi, non si comprende agevolmente da che momento potrebbe iniziare a decorrere la prescrizione.

In secondo luogo, il giorno indicato dalla norma come *dies a quo* del termine prescrizionale (ossia il giorno del deposito della relazione al bilancio presso la sede sociale), **non essendo soggetto a pubblicità, risulta conoscibile esclusivamente dalla società**, il che implica che difficilmente possa valere per azioni diverse da quelle da promuoversi da parte della società (e dai soci, invero, anche ai sensi dell'articolo 2395 c.c.), ed in particolare per quelle che possono proporre altri soggetti legittimi, quali i terzi creditori.

La riforma, inoltre, dichiarando di ispirarsi alla disciplina della responsabilità dei revisori legali dei conti, **non sembra considerare la recente pronuncia resa sul tema dalla Corte Costituzionale n. 115 del 1° luglio 2024**.

Il Giudice delle leggi, dichiarando non fondata la questione di legittimità sull'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, ha rilevato che l'illecito del revisore nei confronti della **società si compie con l'inadempimento da parte del revisore** (ossia con la relazione di revisione che sia erronea o scorretta), con l'effetto che il momento del deposito della relazione integra l'illecito contrattuale, già di per sé produttivo di danni nei confronti della società, e con l'ulteriore ragionevole conseguenza che tale momento coincida con il *dies a quo* della prescrizione. Al contrario, nell'ipotesi di danni a soci o a terzi il deposito della relazione «*configura unicamente una condotta che ingenera un affidamento potenzialmente idoneo a sviare la loro libertà negoziale. Pertanto, sino a quando non risulti che siano state compiute scelte direttamente condizionate dalla relazione, i soci e i terzi non hanno alcun interesse a far valere una pretesa, non avendo ancora subito qualsivoglia danno*». Solo dal prodursi di questo danno può, pertanto, iniziare a decorrere il termine per la prescrizione della relativa azione tesa a ottenere il risarcimento dello stesso. Permane, dunque, il dubbio che il termine prescrizionale con decenso dal deposito della relazione ex articolo 2429 c.c. **possa valere esclusivamente per le azioni promosse dalla società** (la quale, anche stando al dettato della Corte Costituzionale, potrebbe agire per il ristoro di un danno immediatamente percepibile), mentre per le azioni promosse dagli altri legittimi la disciplina resti quella previgente.

In sintesi, questo nuovo quarto comma sembra porre più problemi interpretativi di quanti ne risolve.

Applicazione retroattiva della norma

Da ultimo assume senz'altro un rilievo centrale il tema dell'efficacia della nuova norma nel tempo, atteso che nessuna norma transitoria è stata prevista dal Legislatore.

È noto che la legge (civile) non dispone che per l'avvenire e dunque, salva espressa deroga, lo *ius superveniens non ha efficacia retroattiva*.

Sebbene il principio sia chiaro, non è immediato comprendere in quali casi si possa in concreto ravvisare un'ipotesi di applicazione retroattiva di una norma. In altri termini, nel caso di specie, ci si domanda se sia consentita o se, comportando profili di retroattività della disciplina, sia esclusa l'applicazione della nuova norma nei processi instaurati dopo la sua entrata in vigore, ma riguardanti fatti verificatisi prima, o finanche in procedimenti già pendenti all'entrata in vigore della novella.

Dato che, come si è detto in apertura, non sono cambiati per effetto della riforma i presupposti generatori della responsabilità dei Sindaci, allora il nuovo articolo 2407 c.c. dovrebbe **applicarsi sia ai procedimenti non ancora instaurati**, anche se relativi a fatti già compiuti, sia ai procedimenti già pendenti.

Sul fronte della retroattività la giurisprudenza di merito appare divisa al momento: Il Tribunale di Bari, con l'ordinanza del 24 aprile 2025, ha affermato che i nuovi limiti risarcitorii possono **essere applicati anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore della legge**, qualificandoli come criteri lato sensu procedurali, cioè meri strumenti di quantificazione giudiziale del danno. Su questa linea si è collocato anche il **Tribunale di Palermo, con l'ordinanza del 26 giugno 2025**, valorizzando il principio di *favor responsabilis* e riconoscendo alla norma una portata più favorevole per il convenuto, tale da giustificare l'applicazione retroattiva. **Diametralmente opposto l'orientamento del Tribunale di Roma che, con ordinanza del 19 giugno 2025**, ha negato qualsiasi efficacia retroattiva, rilevando come il nuovo comma 2 dell'articolo 2407 c.c. incida direttamente sulla portata del diritto al risarcimento e debba quindi essere considerato norma di diritto sostanziale. Stessa posizione assunta anche dal Tribunale di Venezia (sentenza dell'11 giugno 2025), che ha richiamato l'articolo 11 delle preleggi e la necessità che eventuali deroghe all'irretroattività delle leggi siano esplicitamente previste.

La **Cassazione penale**, dal canto suo, è intervenuta nella **sentenza n. 23175/2025** in un caso di concorso in bancarotta fraudolenta da parte di un Sindaco, per affermare un principio chiave: la nuova disciplina non è applicabile in presenza di dolo, anche qualora l'interpretazione futura dovesse orientarsi in senso favorevole alla retroattività. L'incipit della norma ("al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo") costituisce, secondo la Suprema Corte, una barriera insormontabile all'applicazione del cap nei procedimenti penali per condotte fraudolente o dolose.

La situazione è resa ancora più fluida dall'**assenza, nel testo della legge, di una clausola transitoria**.

Un vuoto che ha reso necessario **l'avvio di un disegno di legge (Ddl n. 1426/2025)** finalizzato non solo a chiarire l'efficacia intertemporale delle nuove regole, ma anche ad estenderle a figure attualmente escluse, come i revisori legali e le società di revisione. Tuttavia, l'iter parlamentare di questo intervento appare al momento rallentato, lasciando in sospeso una questione decisiva per la certezza del diritto e per l'uniformità dei giudizi in corso.

La riforma dell'art. 2407 c.c.: limiti di responsabilità dei Sindaci, solidarietà con gli amministratori e nuove questioni applicative

di Giancarlo Sessa - Avvocato del Foro Milano

La L. 35/2025 ha profondamente inciso sul regime di responsabilità dei Sindaci, introducendo un limite quantitativo al risarcimento e un autonomo termine di prescrizione, senza modificare i doveri di vigilanza né eliminare, in sostanza, la responsabilità concorrente con gli amministratori. Restano aperte questioni interpretative rilevanti: l'effettiva portata del liability cap, i possibili profili di incostituzionalità, la coerenza con il regime dei Revisori legali e l'applicazione ai giudizi in corso, su cui la giurisprudenza risulta oggi divisa. La riforma risponde all'esigenza di riequilibrare un sistema percepito come eccessivamente rigoroso, ma la sua effettiva efficacia dipenderà dalle future letture dottrinali e giurisprudenziali.

Nuovi limiti di responsabilità dei Sindaci e riassetto del sistema dei controlli

Da tempo gli operatori del settore auspicavano un **intervento riformatore del regime di responsabilità professionale** dei Sindaci. Solo di recente tale istanza è stata accolta dal legislatore, con l'emanazione della L. n. 35/2025, in riforma all'articolo 2407 c.c.

Si avvertiva, infatti, a fronte della riforma introdotta già nel 2010 per i Revisori legali, la necessità di un corrispondente **adeguamento anche per i Sindaci**, esigenza ulteriormente acuita dall'entrata in vigore del Codice della crisi e dai conseguenti obblighi posti in capo all'organo sindacale.

In seguito all'entrata in vigore della L. n. 35/2025, il primo comma dell'articolo 2407 c.c. è rimasto immutato, restando dunque pienamente confermata la responsabilità di carattere esclusivo dei Sindaci per l'adempimento dei propri **doveri "con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico"**, **nonché per la violazione** degli obblighi di verità e segretezza. La nuova disciplina ha inciso, al contrario, in modo sostanziale sul secondo comma della previgente disposizione, avente ad oggetto la responsabilità "concorrente" dei Sindaci e degli amministratori. L'originario riferimento alla responsabilità solidale con gli amministratori sembrerebbe, infatti, venuto meno, stante il suo tenore letterale, lasciando spazio alla nuova previsione avente ad oggetto la determinazione della misura massima del risarcimento alla quale è tenuto il Sindaco.

È stato mantenuto, infine, il terzo comma con il **richiamo**, per quanto concerne l'azione di responsabilità contro i Sindaci, alle **disposizioni previste per gli amministratori**; al contempo, sempre con riferimento all'azione contro i Sindaci, è stato aggiunto un ulteriore comma con la previsione di un termine prescrizionale autonomo per i Sindaci di anni cinque ed in linea con analoga previsione prevista per i Revisori all'articolo 15 del D.Lgs. n. 39/2010, di cui si dirà meglio *infra*.

Il mancato riferimento alla responsabilità concorrente tra Sindaci e amministratori

Come detto, profondamente mutato dalla nuova disciplina è il secondo comma dell'articolo 2407 c.c.

La versione precedente della norma, invero, prevedeva in capo ai Sindaci una responsabilità concorrente con gli amministratori per *culpa in vigilando* per i fatti o omissioni di questi. Nella nuova disposizione viene meno, almeno dal punto di vista letterale, la responsabilità solidale dei Sindaci con gli amministratori, sostituita dalla responsabilità dei Sindaci per condotte “che violano i propri doveri”.

Invero, anche il regime della precedente norma prevedeva **una responsabilità dei Sindaci per fatto proprio**, ovverosia per la violazione di obblighi di vigilanza propri della carica. I doveri posti in capo ai Sindaci ai sensi del Codice civile e, in seguito alla riforma, del Codice della crisi, non sono mutati. Ne consegue che i Sindaci possono essere reputati responsabili, oggi come ieri, **tutte le volte in cui non abbiano rilevato irregolarità nell'azione degli amministratori**, e in generale non adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo prescritti dagli artt. 2403-2406 c.c. e dagli artt. 25octies e 37 del Codice della crisi.

L'eliminazione dell'esplicito riferimento alla solidarietà non sembrerebbe incidere sulla portata dei comportamenti suscettibili di integrare responsabilità, non essendo tale elisione di per sé sufficiente a scalfire il principio cardine del nostro ordinamento sancito dall'articolo 2055 c.c. che in tema di responsabilità per il fatto dannoso prevede la solidarietà dei condebitori. L'effetto della riforma sembra dunque **incidere più sul quantum della pretesa risarcitoria**, mentre sembra permanere la responsabilità concorrente tra Sindaci e amministratori.

In tal senso, quindi, amministratori e Sindaci **secondo prima autorevole dottrina rimarrebbero responsabili in solidi**. La questione che ne nasce spontanea è, di conseguenza, se i nuovi limiti introdotti dalla norma trovino applicazione esclusivamente in sede di regresso tra i condebitori solidali o se il giudice investito della domanda possa tenerne conto già nella determinazione della condanna.

Il permanere del vincolo di solidarietà passiva tra amministratori e Sindaci troverebbe, inoltre, conferma nel raffronto con la normativa che disciplina la responsabilità dei Revisori, i quali, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 39/2010 – perlomeno finché tale disposizione non sarà modificata in seguito all'approvazione del Disegno di Legge n. 1426/2025 - rispondono in solido con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito loro l'incarico, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri.

Il limite quantitativo al risarcimento: condizioni, applicazione e questioni di costituzionalità

La principale novità introdotta dalla riforma risiede nell'introduzione di **un limite quantitativo** alla responsabilità risarcitoria dei Sindaci. Il legislatore ha individuato tale tetto facendo riferimento al **compenso annuo spettante ai componenti dell'organo di controllo**, prevedendo che l'ammontare massimo del risarcimento sia determinato in base a un multiplo di tale compenso. Un'applicazione strettamente letterale della norma porterebbe l'interprete a considerare il compenso **“percepito”** e quindi concretamente corrisposto al Sindaco. Una siffatta interpretazione comporterebbe che, in caso di mancata corresponsione del compenso, il Sindaco non sarebbe tenuto ad alcun risarcimento. Tale esito risulta inconciliabile con la *ratio* della norma, soprattutto se si considera che, nei periodi di crisi societaria, ove è probabile che la società non riesca a corrispondere il compenso ai Sindaci, si manifesta, al contrario, la massima esigenza del loro intervento. Una diversa e più coerente lettura della norma, e sul punto la dottrina sembra unanime, preferisce intendere pertanto, ai fini del calcolo del *quantum* risarcitorio, il **compenso deliberato a favore di ciascun Sindaco**.

La condizione posta per l'operatività del suddetto limite è **l'assenza di dolo**. Infatti, la norma esclude espressamente l'applicazione del tetto risarcitorio alle condotte dolose poste in essere dai Sindaci. Il legislatore non si addentra in ulteriori precisazioni in ordine alla gradazione della colpa, includendo pertanto nell'operatività del limite di responsabilità tanto la colpa lieve quanto quella grave. Alcuni vedono, in questa scelta, la volontà del legislatore di **garantire una maggiore chiarezza**, evitando le incertezze derivanti dalla difficoltà di accertare, nel caso concreto, l'intensità dell'elemento soggettivo; altri ritengono che un'impostazione di questo tipo sollevi dubbi di legittimità costituzionale. Infatti, il limite al risarcimento del danno, così come formulato, potrebbe porsi in contrasto con la disciplina generale dell'articolo 1229 c.c. che, come noto, sancisce la nullità dei patti di esonero o limitazione della responsabilità per l'inadem-

pimento doloso o gravemente colposo del debitore. La previsione del dolo come unica eccezione alla limitazione della responsabilità appare dunque **contraria alla logica di escludere il binomio dolo-colpa grave** dall'applicazione di qualsivoglia limitazione di responsabilità. La Corte costituzionale, già intervenuta più volte per affrontare i problemi sistematici insorti tra alcune previsioni normative e la regola generale di cui all'art. 1229 c.c., pur non arrivando ad assegnare valore costituzionale alla regola dell'art. 1229 c.c. le ha comunque attribuito un peso sistematico notevole all'interno dell'ordinamento. Se così fosse, la nuova limitazione di responsabilità risulterebbe ulteriormente suscettibile di censura sotto tale profilo.

Il sospetto d'incostituzionalità della norma in oggetto è stato sollevato, inoltre, in ragione della **disparità di trattamento** che si verrebbe a creare non solo con il regime generale delineato per il prestatore d'opera professionale, ma, soprattutto, con il regime di responsabilità previsto per i **Revisori legali**. Infatti, nonostante la norma preveda espressamente che il tetto di responsabilità si applichi anche ai Sindaci che esercitino le funzioni di revisione contabile, analoga limitazione non è prevista per i Revisori legali e le società di revisione. La disparità di trattamento sarebbe inoltre ravvisabile anche con riguardo ai soggetti che ricoprono un ruolo analogo a quello del Collegio sindacale nei modelli alternativi di gestione e controllo: ci si riferisce al comitato per il controllo sulla gestione (modello monistico) e al consiglio di sorveglianza (modello dualistico) per i quali non è stata estesa l'operatività del *liability cap*.

Un'ingiustificata disparità di trattamento emergerebbe anche con riferimento agli amministratori non esecutivi, i quali, pur disponendo di poteri informativi limitati (talvolta anche inferiori ai Sindaci), **risultano responsabili in via illimitata con gli amministratori esecutivi**.

Altre due questioni vengono poi sollevate in merito al limite previsto dal riformato art. 2407 c.c. La prima, di agevole soluzione, riguarda **l'ambito applicativo del limite stesso**, che si ritiene valere per tutte le azioni di responsabilità intentate nei confronti dei Sindaci, siano esse promosse dalla società, dai creditori sociali, dai soci o da terzi. La seconda questione riguarda, invece, se il limite risarcitorio debba **applicarsi a ciascun singolo evento dannoso oppure se debba estendersi all'insieme dei danni** derivanti da un medesimo comportamento lesivo. La giurisprudenza di merito che si è, ad oggi, pronunciata sul punto, ossia il Tribunale di Bari (Ordinanza del 24 aprile 2025) e il Tribunale di Palermo (Ordinanza del 26 giugno 2025), accolgono la prima interpretazione, sostenendo che il limite previsto dalla nuova disciplina andrebbe riferito “*a ciascun singolo evento dannoso causato dal Sindaco, e non al cumulo di tutte le condotte*”. È evidente che una simile interpretazione renderebbe, tuttavia, **vana l'intenzione del legislatore di limitare il quantum risarcitorio**, in quanto il tetto introdotto con la nuova norma da apparentemente “limitato” tornerebbe ad essere potenzialmente “illimitato” se moltiplicato per ciascuna condotta illecita. Preferibile e più conforme all'*intentio legis* appare, quindi, la soluzione secondo cui il limite risarcitorio sarebbe riferito all'insieme delle condotte dannose compiute dai Sindaci.

Il nuovo regime di prescrizione previsto dal comma 4

Il quarto comma dell'art. 2407, introdotto *ex novo* in seguito alla riforma, prevede un **termine di cinque anni per la prescrizione dell'azione di responsabilità verso i Sindaci**, uniformandolo a quello previsto per i Revisori legali dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Similmente a quanto previsto dalla disposizione appena citata, il *dies a quo* viene identificato con il deposito della relazione di cui all'articolo 2429 c.c. relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno. A differenza però di quanto accade per i Revisori legali, per i quali il *dies a quo* previsto dalla norma trova una propria logica in quanto la relazione sul bilancio rappresenta il risultato finale dell'attività svolta, per i Sindaci il deposito della relazione ex art. 2429 c.c. può non avere alcun collegamento con le possibili violazioni commesse. Il danno, invero, può manifestarsi tempo dopo la relazione, se non addirittura dopo la cessazione dell'ufficio sindacale.

In primo luogo, è opportuno precisare che il deposito della relazione da cui decorre il termine di prescrizione dovrebbe identificarsi con quello effettuato presso il Registro delle imprese, e non con quello presso la sede sociale, in considerazione della funzione pubblicistica attribuita al suddetto Registro.

Di maggiore rilievo appare, invece, osservare come la norma, non operando alcuna distinzione, **sembri**

estendere l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione a ogni azione di responsabilità, da chiunque proposta, nei confronti dei Sindaci. Occorre tener conto, tuttavia, sotto questo profilo, del principio generale in base al quale il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che si sia perfezionato il fatto illecito e che il danno sia percepibile da parte del soggetto leso. A tale riguardo, la Corte Costituzionale, pronunciandosi con riferimento alla responsabilità del Revisore, ha optato per una soluzione che tiene distinte l'ipotesi in cui l'azione di responsabilità sia promossa dalla società, dall'ipotesi in cui ad agire siano i soci, i terzi o i creditori. In quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione non può che decorrere dal momento in cui tali soggetti vengono a conoscenza del fatto illecito produttivo del danno.

Retroattività e irretroattività della norma alla luce della recente giurisprudenza di merito

Da ultimo, la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi sull'applicazione del novellato art. 2407 c.c. ai giudizi pendenti. In assenza di alcuna disposizione transitoria, i giudici di merito si sono dimostrati divisi sulla retroattività del *liability cap* di recente introdotto. I Tribunali di Bari e di Palermo (ordinanze citate) hanno ritenuto la norma "lato sensu procedimentale" poiché si limiterebbe ad introdurre un **criterio di quantificazione del danno utilizzabile dal giudice**, senza incidere sull'esistenza del diritto stesso al risarcimento. Di segno opposto sono invece le pronunce del Tribunale di Venezia (Ordinanza del 4 luglio 2025), di Roma (Ordinanza del 15 agosto 2025) e di Brescia (Ordinanza del 10 settembre 2025), nelle quali i giudici hanno riconosciuto la natura sostanziale della norma, concorrendo quest'ultima a definire l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria, con la conseguenza che ne dovrà essere negata la retroattività.

Con riferimento invece all'applicazione del termine di prescrizione introdotto dalla nuova disciplina, i giudici sembrano concordi nell'affermarne l'irretroattività.

Conclusioni

L'atteso intervento del legislatore sembra volto a correggere l'orientamento giurisprudenziale, particolarmente rigoroso, che tendeva ad attribuire ai Sindaci una forma di responsabilità quasi oggettiva. Tale tendenza aveva determinato un significativo disincentivo all'assunzione dell'incarico da parte di professionisti qualificati, a causa dell'evidente sproporzione tra l'entità del rischio assunto e dei relativi costi in termini di polizze assicurative e i benefici connessi all'incarico.

L'esigenza di una limitazione della responsabilità è divenuta ancor più avvertita all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi, che ha ampliato in maniera significativa il perimetro dei doveri gravanti sugli organi di controllo, attribuendo loro compiti ulteriori nella prospettiva della prevenzione e dell'emersione tempestiva della crisi.

Ci si auspica, infine, che il beneficio del *cap* non comporti un indebolimento dell'efficacia deterrente del regime di responsabilità previsto per i Sindaci, con il rischio di un abbassamento della qualità del controllo svolto da questi ultimi sull'operato degli amministratori.

Allo stato, alla luce delle diverse interpretazioni fornite dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non è dato sapere se la norma in oggetto riuscirà a realizzare le finalità per le quali sembra essere stata promulgata e se reggerà alle eventuali questioni di incostituzionalità che si prevede saranno sollevate. La poca ed ondivaga giurisprudenza finora intervenuta in materia non ha offerto all'interprete un orientamento chiarificatore, che si confida possa provenire dai contributi dottrinali, dalle giurisdizioni superiori o addirittura dal legislatore stesso.

Infine, si ritiene opportuno osservare che la portata innovativa della norma, identificata in *primis* nell'introduzione dei limiti di responsabilità a favore dei Sindaci, verrebbe considerevolmente ridotta qualora la disposizione venisse interpretata – come finora sembra essere il caso - nel senso di mantenere la solidarietà tra amministratori e Sindaci, con possibilità di utilizzare il *liability cap* solo nel regresso interno tra condebitori.

Il ruolo del Collegio sindacale e del Revisore sugli adeguati assetti organizzativi

di Luca Savino, Professore e Dottore Commercialista in Milano

La riforma del Codice della crisi ha attribuito agli assetti organizzativi un ruolo centrale nella governance societaria, imponendo all'imprenditore modelli adeguati anche alla rilevazione tempestiva della crisi. In questo contesto, il Collegio sindacale esercita una vigilanza ampia e sostanziale sul loro funzionamento, mentre il Revisore legale valuta l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, in coordinamento con l'organo di controllo. La giurisprudenza richiede oggi un controllo attivo e documentato, da cui deriva una responsabilità autonoma e significativa per entrambi i soggetti.

Introduzione: la centralità degli assetti organizzativi nella governance societaria

La riforma del codice civile operata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha segnato un punto di svolta nella concezione degli obblighi organizzativi dell'imprenditore societario. L'articolo 2086, comma 2, c.c.¹ impone oggi all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere di istituire "un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale". Tale disposizione, introdotta dall'articolo 375 del D.Lgs. 14/2019², ha **elevato gli assetti organizzativi a presidio fondamentale non solo della corretta gestione, ma anche della prevenzione della crisi**. In questo contesto normativo rinnovato, il ruolo degli organi di controllo – Collegio sindacale e Revisore legale – assume una **rilevanza strategica**. Entrambi sono chiamati a vigilare sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, sebbene con funzioni, poteri e responsabilità differenti che meritano un'analisi approfondita alla luce della normativa vigente e dell'evoluzione giurisprudenziale.

Il Collegio sindacale: vigilanza sull'adeguatezza degli assetti organizzativi

Il quadro normativo di riferimento

L'articolo 2403 c.c. delinea con chiarezza i doveri del Collegio sindacale, stabilendo che esso "vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento". La norma evidenzia una duplice dimensione del controllo: non solo l'adeguatezza astratta degli assetti, ma anche il loro **concreto funzionamento nella prassi operativa**.

Tale previsione si inserisce in **un sistema articolato di poteri e doveri** che comprende la facoltà di procedere ad atti di ispezione e controllo (articolo 2403-bis c.c.), di richiedere informazioni agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali, di convocare l'assemblea quando ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità (articolo 2406 c.c.), e di denunciare al tribunale le gravi irregolarità nella gestione (articolo 2409 c.c.).

L'ampiezza del dovere di vigilanza secondo la giurisprudenza

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che i doveri di controllo del Collegio sindacale sono **configurati con particolare ampiezza**, estendendosi a tutta l'attività sociale. Come evidenziato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 24004 del 2025, tali doveri “non si esauriscono nel mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori” ma si estendono alla verifica della regolarità sostanziale delle operazioni sociali, con particolare riferimento a quelle di rilevanza qualitativa e quantitativa incidenti sul patrimonio netto.

La Suprema Corte ha chiarito che “compito essenziale è di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, che la riforma ha esplicitato e che già in precedenza potevano ricondursi all’obbligo di vigilare sul rispetto della legge e dell’atto costitutivo, secondo la diligenza professionale ex articolo 1176 c.c.: dovere del Collegio sindacale è di controllare in ogni tempo che gli amministratori compiano la scelta gestoria nel rispetto di tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale, alla stregua delle circostanze del caso concreto”⁸.

La vigilanza sugli assetti organizzativi: profili operativi

La vigilanza sull'adeguatezza degli assetti organizzativi impone ai Sindaci un controllo che non può limitarsi alla verifica dell'esistenza formale di procedure e organigrammi, ma deve **estendersi alla loro effettiva funzionalità**. Nelle società quotate, l'articolo 149 del TUF⁹ specifica ulteriormente che il Collegio sindacale vigila “sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione”.

La giurisprudenza ha precisato che la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società **non può comportare l'esclusione o l'affievolimento del potere-dovere di controllo** riconducibile a ciascuno dei componenti del Collegio sindacale (Cass. civile, ordinanza n. 14152 del 2022)¹⁰.

Gli strumenti di reazione del Collegio sindacale

Di fronte a carenze negli assetti organizzativi, il Collegio sindacale dispone di una **gamma articolata di strumenti di intervento** che vanno dalla richiesta di informazioni o ispezioni, alla segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, ai solleciti alla revoca di deliberazioni illegittime, all'impugnazione di deliberazioni viziose, alla convocazione dell'assemblea, al ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite, per la nomina dei liquidatori, alla denuncia al tribunale ex articolo 2409 c.c. o all'autorità giudiziaria penale, ed ogni altra attività possibile ed utile. (Cass. civile, ordinanza n. 23200 del 2023)¹¹.

Particolarmente rilevante è il **nuovo obbligo di segnalazione** introdotto dall'articolo 25-octies del Codice della crisi¹², che impone all'organo di controllo di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi. Tale segnalazione, se tempestiva, è valutata ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 c.c.¹³

Gli indicatori di adeguatezza degli assetti organizzativi: la posizione della dottrina

La dottrina aziendale e giuridica ha elaborato una serie di indicatori che consentono al Collegio sindacale di valutare l'adeguatezza degli assetti organizzativi. Secondo l'orientamento prevalente, un assetto organizzativo adeguato deve presentare le **seguenti caratteristiche strutturali**:

- chiara definizione delle responsabilità e dei poteri decisionali attraverso organigrammi e funzionigrammi aggiornati;
- esistenza di procedure operative formalizzate per i processi critici;
- presenza di un sistema di controllo di gestione che consenta il monitoraggio periodico degli indicatori economico-finanziari;
- adeguatezza del sistema informativo contabile alla tempestiva rilevazione dei fatti di gestione; esistenza di flussi informativi strutturati tra i diversi livelli organizzativi¹⁴.

La dottrina commercialistica più autorevole ha sottolineato che l'adeguatezza degli assetti non può essere valutata in astratto, ma deve essere **rappresentata alle dimensioni, alla complessità operativa e al settore di attività dell'impresa**¹⁵. Un assetto adeguato per una piccola società a ristretta base azionaria può risultare del tutto insufficiente per una media impresa operante in mercati internazionali o per una società quotata.

Con specifico riferimento alla funzione di rilevazione tempestiva della crisi, l'articolo 3 del Codice della crisi¹⁶ ha individuato **parametri oggettivi** che gli assetti devono consentire di monitorare:

- la rilevazione di squilibri patrimoniali o economico-finanziari;
- la verifica della sostenibilità dei debiti e delle prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi;
- il monitoraggio dei segnali di allerta quali debiti retributivi scaduti da oltre trenta giorni superiori alla metà dell'ammontare mensile, debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni superiori a quelli non scaduti, esposizioni bancarie scadute da oltre sessanta giorni o sconfini superiori al 5% del totale delle esposizioni.

Esempi pratici di verifica degli assetti organizzativi

A) Verifica dell'organigramma e del sistema di deleghe

Il Collegio sindacale deve verificare l'esistenza di un organigramma aziendale aggiornato che individui chiaramente le linee gerarchiche, le aree di responsabilità e i flussi di reporting.

Alcuni esempi:

- Richiedere e analizzare l'organigramma aziendale, verificandone la coerenza con le dimensioni e la complessità dell'impresa valutando che non vi siano concentrazioni eccessive di potere in capo a singoli soggetti;
- Verificare che le deleghe siano accompagnate da adeguati poteri di spesa e che esistano limiti quantitativi e qualitativi chiaramente definiti.

B) Controllo del sistema amministrativo-contabile

Il sistema amministrativo-contabile costituisce il cuore degli assetti organizzativi, poiché consente la rilevazione tempestiva dei fatti di gestione e la produzione di informazioni affidabili per le decisioni strategiche. Il controllo sullo stesso non si risolve in una mera verifica contabile limitata alla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende anche il riscontro tra la realtà effettiva e la sua rappresentazione contabile.

Ad esempio:

- Esame del piano dei conti e della sua adeguatezza rispetto alle esigenze informative;
- Verifica della tempestività delle registrazioni contabili e dell'assenza di ritardi sistematici nella rilevazione dei fatti di gestione. La dimensione aziendale determina altresì la valutazione del numero degli addetti alla contabilità meglio se divisi per settore, fornitori, clienti e banche;
- Controllo dell'esistenza di procedure di riconciliazione bancaria periodica e di verifica delle partite contabili;
- Verifica dell'esistenza di un sistema di controllo di gestione che consenta il monitoraggio degli scostamenti tra dati previsionali e consuntivi.

C) Vigilanza sul sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno rappresenta l'insieme delle procedure e dei meccanismi volti a garantire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni, l'affidabilità delle informazioni finanziarie e la conformità alle leggi e ai regolamenti. La Cassazione civile, ordinanza n. 14152 del 2022¹⁹, ha chiarito che "il Collegio sindacale è in ogni caso tenuto ad assicurare una costante sorveglianza sull'operato dei soggetti incaricati di funzioni amministrative e gestionali, dovendo quindi riscontrare la correttezza non solo formale, ma anche sostanziale, delle procedure e dei processi messi in atto, monitorando eventuali disfunzioni, anomalie o carenze".

Alcune procedure potrebbero portare all’analisi dell’attività delle funzioni di controllo interno, ove esistenti, mediante l’esame dei report prodotti e delle azioni correttive intraprese o ad analisi delle anomalie e delle eccezioni segnalate dal sistema di controllo interno.

D) Monitoraggio degli indicatori di crisi

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi, il Collegio sindacale è chiamato a vigilare sull’esistenza di strumenti che consentano il monitoraggio tempestivo degli indicatori di crisi.

Tra le procedure più indicate ad esempio:

- Controllo periodico dell’esistenza di debiti retributivi scaduti, richiedendo agli amministratori prospetti analitici delle retribuzioni dovute e pagate;
- Verifica dello stato dei pagamenti ai fornitori, mediante l’analisi dell’anzianità dei debiti commerciali e il confronto tra debiti scaduti e non scaduti;
- Monitoraggio delle esposizioni bancarie, richiedendo periodicamente le comunicazioni degli istituti di credito relative a sconfini, ritardi nei pagamenti o revoche di affidamenti;
- Analisi degli indicatori patrimoniali ed economico-finanziari, quali il capitale circolante netto, gli indici di liquidità, il rapporto di indebitamento e la copertura degli oneri finanziari;
- Verifica dell’esistenza di piani previsionali di tesoreria che consentano di valutare la sostenibilità finanziaria nei dodici mesi successivi.

E) Verifica delle operazioni straordinarie e delle operazioni rilevanti

Le operazioni di particolare rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale richiedono un controllo sindacale particolarmente penetrante. Non è bastevole la sola verifica formale, in taluni casi è necessario un approfondimento materiale al fine di verificare la completa correttezza dal punto di vista logico, giuridico ed economico di una operazione rilevante.

Nelle operazioni di fusione o scissione: verifica della congruità delle valutazioni, esame della situazione patrimoniale delle società coinvolte, analisi dell’impatto sul patrimonio netto e sulla posizione finanziaria o negli aumenti di capitale: controllo dell’effettività dei conferimenti, verifica della documentazione probatoria in caso di conferimenti in natura o mediante compensazione di crediti;

Per le società quotate nelle operazioni con parti correlate è necessaria/obbligatoria la verifica dell’esistenza di procedure che garantiscano la trasparenza e la correttezza sostanziale delle condizioni.

F) Controllo dei flussi informativi verso gli organi sociali

L’adeguatezza degli assetti organizzativi si misura anche dalla qualità e tempestività dei flussi informativi verso gli organi di governance. La Cassazione civile, sentenza n. 1529 del 2018²², ha affermato che ai componenti del Collegio sindacale “compete la costante verifica della legittimità e della correttezza di tutte le decisioni dell’organo amministrativo, con l’obbligo di verificare carenze organizzative generali e di prevenire e contenere i possibili rischi aziendali”.

G) Ispezioni e controlli diretti

L’articolo 2403-bis c.c. attribuisce ai Sindaci il potere di procedere, anche individualmente e in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo. Le attività ispettive concrete possono comprendere le verifiche di cassa periodiche, con riscontro tra le risultanze contabili e le disponibilità effettive.

I controlli a campione su cicli operativi (ad esempio, verifica della corrispondenza tra ordini, documenti di trasporto, fatture e registrazioni contabili) o esame diretto di contratti, delibere consiliari, verbali di riunioni degli organi delegati.

La documentazione dell’attività di vigilanza

La giurisprudenza ha costantemente affermato che l’attività di vigilanza del Collegio sindacale deve essere adeguatamente documentata. L’articolo 2403-bis c.c. prevede che “gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall’articolo 2421, primo comma, n. 5”, ossia il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale.

Il Revisore legale: controllo contabile e verifica degli assetti

La separazione tra controllo di legalità e revisione contabile

La riforma introdotta dal D.Lgs. 39/2010²⁵ ha operato una **netta separazione tra la funzione di controllo di legalità**, riservata al Collegio sindacale, e la **revisione legale dei conti**, affidata al Revisore legale o alla società di revisione. L'articolo 2409-bis c.c.²⁶ stabilisce che la revisione legale è esercitata da un Revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, prevedendo solo per le società non tenute alla redazione del bilancio consolidato la possibilità statutaria di attribuire tale funzione al Collegio sindacale, purché composto da Revisori legali iscritti nel registro.

I compiti del Revisore legale in relazione agli assetti organizzativi

Sebbene il Revisore legale non abbia un obbligo diretto di vigilanza sugli assetti organizzativi comparabile a quello del Collegio sindacale, la sua attività di controllo contabile implica necessariamente una **valutazione dell'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile**. Il Tribunale di Firenze, sentenza n. 430 del 2025²⁷, ha chiarito che il Revisore deve “verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili”, precisando che “le attività richieste al Revisore si compongono quindi non solo di un controllo finale di esercizio mediante la relazione finale, ma richiedono un costante monitoraggio dell'attività dell'organo gestorio e della corrispondenza tra i dati societari, imponendo la norma che il Revisore effettui delle verifiche anche nel corso dell'esercizio”.

La giurisprudenza ha inoltre affermato che la funzione del Revisore **non è meramente compilativa**. Come evidenziato dalla Cassazione civile, sentenza n. 23579 del 2023²⁸, il Revisore contabile è tenuto a operare un controllo sulla correttezza e congruità di tutte le voci di bilancio, sindacandone anche la logicità e la ragionevolezza dei processi valutativi delle strutture dell'ente revisionato, non potendo “esimersi dal valutare se l'attività dei singoli organismi endosocietari o dei professionisti esterni incaricati di compiere specifiche funzioni di verifica su determinati aspetti della gestione sociale sia stata condotta nel rispetto dei principi di corretta gestione e di adeguatezza”.

Il coordinamento tra Collegio sindacale e Revisore legale

L'articolo 2409-septies c.c.²⁹ impone che “il Collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti”. Tale obbligo di coordinamento è essenziale per garantire un controllo efficace sugli assetti organizzativi, poiché le carenze rilevate dal Revisore nell'ambito della verifica contabile possono costituire segnali di inadeguatezza organizzativa che devono essere portati all'attenzione del Collegio sindacale per l'attivazione dei relativi poteri di vigilanza e intervento.

La responsabilità degli organi di controllo

La responsabilità del Collegio sindacale

L'articolo 2407 c.c.³⁰ stabilisce che i Sindaci devono adempiere i loro doveri con la **professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico** e sono responsabili della verità delle loro attestazioni. La giurisprudenza ha chiarito che la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, essendo sufficiente che i Sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità³¹.

Il **nesso causale**, dunque, tra l'omessa vigilanza e il danno patrimoniale subito dalla società sussiste quando l'attivazione del controllo e l'utilizzo dei poteri di vigilanza conferiti dall'ordinamento avrebbero ragionevolmente consentito di evitare o limitare il danno³².

Sul punto è di interesse la Cassazione penale che con sentenza n. 12186 del 2019³³ ha precisato che la responsabilità penale concorsuale omissiva dei Sindaci nei reati fallimentari richiede “l'esistenza di puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, dimostrativi di un'omissione dei poteri di controllo e vigilanza esorbitante dalla dimensione meramente colposa ed espressiva di una volontaria partecipazione alle condotte distrattive degli amministratori”. Di fronte a segnali di allarme quali “canoni di locazione esorbitanti, rimborsi di finanziamenti a soci in violazione del principio di postergazione” o “sistematico inadempimento di obbligazioni tributarie, il Collegio sindacale deve attivarsi mediante gli strumenti previsti dalla legge”.

La responsabilità del Revisore legale

La responsabilità del Revisore legale è disciplinata dall'articolo 15 del D.Lgs. 39/2010³⁴, che prevede la **responsabilità solidale con gli amministratori per i danni derivanti dall'inadempimento ai propri doveri**. La Corte Costituzionale, sentenza n. 115 del 2024³⁵, ha chiarito che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità decorre dalla data della relazione di revisione esclusivamente per l'azione contrattuale che la società può esercitare nei confronti del Revisore, mentre per le azioni aquiliane di soci e terzi si applica l'articolo 2947 c.c.

Il Tribunale di Firenze, sentenza n. 430 del 2025³⁶, ha affermato che il Revisore legale risponde dei danni derivanti dall'illegittima prosecuzione dell'attività sociale quando, omettendo di svolgere le verifiche trimestrali e di documentarle nelle carte di lavoro, non rileva errori contabili che occultano la perdita del capitale sociale, impedendo l'adozione tempestiva delle condotte conservative imposte dall'articolo 2485 c.c.

Conclusioni

Il ruolo del Collegio sindacale e del Revisore legale nella vigilanza sugli adeguati assetti organizzativi si configura come presidio essenziale della corretta governance societaria e della prevenzione della crisi d'impresa. La riforma introdotta dal Codice della crisi ha rafforzato tale funzione, imponendo agli organi di controllo non solo di verificare l'esistenza formale degli assetti, ma anche di vigilare sulla loro concreta funzionalità e idoneità a rilevare tempestivamente gli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari.

La giurisprudenza ha progressivamente delineato un modello di controllo attivo e sostanziale, che impone agli organi di vigilanza di utilizzare tempestivamente tutti gli strumenti di intervento previsti dall'ordinamento, superando una concezione meramente formale e burocratica della funzione di controllo. Gli esempi pratici di verifica illustrati dimostrano come l'attività sindacale debba articolarsi attraverso controlli mirati, documentati e continuativi, che spaziano dalla verifica dell'organigramma al monitoraggio degli indicatori di crisi, dall'analisi del sistema amministrativo-contabile all'esame delle operazioni straordinarie.

Tale evoluzione interpretativa, unitamente al nuovo quadro normativo, richiede agli operatori del diritto e ai professionisti una rinnovata consapevolezza dell'importanza strategica degli assetti organizzativi quale strumento di tutela non solo dell'interesse sociale, ma anche di quello concorrente dei creditori e del mercato nel suo complesso. La responsabilità degli organi di controllo non può più essere intesa come mera conseguenza dell'inadempimento degli amministratori, ma si configura come autonoma violazione di specifici doveri di vigilanza attiva, la cui inosservanza può determinare conseguenze sia sul piano civile che, nei casi più gravi, su quello penale.

NOTE

¹ Art. 2086, comma 2, c.c. come modificato dall'articolo 375, comma 1, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

² Art. 375 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.

- ⁷ Cassazione civile, ordinanza 4 settembre 2025, n. 24004.
- ⁸ Cassazione civile, ordinanza 4 agosto 2023, n. 23200.
- ⁹ Art. 149 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).
- ¹⁰ Cassazione civile, ordinanza 4 maggio 2022, n. 14152.
- ¹¹ Cassazione civile, ordinanza 4 agosto 2023, n. 23200.
- ¹² Art. 25-octies del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), rubricato "Obblighi degli organi di controllo societari".
- ¹⁴ Cfr. BIANCHI, L., Gli assetti organizzativi adeguati nel Codice della crisi d'impresa, Milano, 2020, p. 145 ss.; AMBROSINI, S., Il nuovo diritto della crisi d'impresa, Bologna, 2019, p. 78 ss.
- ¹⁵ Cfr. SANDULLI, M. - SANTORO, V., La riforma del diritto societario, Torino, 2003, p. 234; CAMPOBASSO, G.F., Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2015, p. 412.
- ¹⁶ Art. 3 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, rubricato "Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa".
- ¹⁹ Cassazione civile, ordinanza 4 maggio 2022, n. 14152.
- ²⁵ D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati".
- ²⁷ Tribunale di Firenze, sentenza 14 febbraio 2025, n. 430.
- ²⁸ Cassazione civile, sentenza 11 agosto 2023, n. 23579.
- ²⁹ Art. 2409-septies c.c. rubricato "Scambio di informazioni".
- ³⁰ Art. 2407 c.c. rubricato "Responsabilità".
- ³¹ Cassazione civile, ordinanza 13 febbraio 2024, n. 4168.
- ³² Cassazione civile, ordinanza 4 settembre 2025, n. 24004.
- ³³ Cassazione penale, sentenza 19 marzo 2019, n. 12186.
- ³⁴ Art. 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rubricato "Responsabilità".
- ³⁵ Corte Costituzionale, sentenza 29 maggio 2024, n. 115.
- ³⁶ Tribunale di Firenze, sentenza 14 febbraio 2025, n. 430.

Gli Obblighi di Segnalazione dell'Organo di Controllo e del Revisore

di Avv. Marco Golda Perini - Avvocato in Milano

L'art. 25-octies CCII impone a Sindaci e Revisore di segnalare tempestivamente agli amministratori la sussistenza dei presupposti di crisi o insolvenza, con indicazione delle iniziative da intraprendere. La segnalazione, motivata e tracciabile, può incidere sull'attenuazione della loro responsabilità, richiedendo anche successiva vigilanza sulle trattative. Restano determinanti il coordinamento tra controllori e l'attivazione degli strumenti previsti in caso di inerzia dell'organo amministrativo.

La norma vigente

Come noto, l'art. 25-octies del CCII, nella sua attuale formulazione, in vigore dal 28 settembre 2024, si intitola "Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale" e prevede: "1. L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione."

Gli elementi costitutivi dell'obbligo di segnalazione: Chi? Cosa? Quando? Come? Perché?

Chi?

La norma identifica nell'organo di controllo societario (Collegio Sindacale nelle SpA / Collegio Sindacale o Sindaco Unico nelle Srl, che qui indicheremo congiuntamente come i "Sindaci") e nel revisore (singolo professionista o società di revisione, che qui indicheremo congiuntamente come il "Revisore") i soggetti ai quali si applica l'obbligo di segnalazione. Non viene fatta distinzione nel CCII tra le società alle quali ipoteticamente l'obbligo di segnalazione si possa applicare, al fine di ampliare il più possibile (SpA, Srl, piccole, medie e grandi imprese, quotate e non, etc.) l'applicazione di questo strumento di prevenzione della crisi.

Da un punto di vista sostanziale, **assume rilevanza l'inciso “nell'esercizio delle rispettive funzioni” al comma 1**, che conferma la distinzione del ruolo dei Sindaci da quello del Revisore, ma al contempo rende operativamente ancora più essenziale, ai fini di una governance virtuosa, l'applicazione in concreto della previsione dell'art. 2409 septies c.c.¹ sullo **scambio tempestivo e reciproco di informazioni** tra i due soggetti: in quest'ottica nella Sezione 11 delle “Norme di comportamento del Collegio Sindacale di Società Non quotate” (versione del dicembre 2024, di seguito le “Norme di Comportamento”) si osserva che “è opportuno che il collegio sindacale, prima di effettuare la segnalazione, scambi informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale per condividere gli esiti delle verifiche effettuate ciascuno nell'esercizio delle rispettive funzioni”.

In presenza di una segnalazione già inviata dal Revisore, è comunque opportuna un'autonoma valutazione da parte dei Sindaci sia ai fini di un'eventuale ratifica, mediante autonoma segnalazione, sia per rilevare un'eventuale divergenza di opinioni rispetto all'iniziativa del Revisore².

Cosa?

I Sindaci ed il Revisore devono segnalare la **sussistenza dei presupposti di una situazione di crisi o di insolvenza (come definiti dall'art. 2 comma 1, lettere a) e b) CCII)** ai fini della presentazione di un'istanza di Composizione Negoziate della Crisi (art. 17 CCII), la cui centralità nell'impianto dell'attuale CCII viene quindi confermata anche dall'art. 25 octies.

La verifica della sussistenza di questi presupposti rientra nella normale attività dei Sindaci e del Revisore, sia in occasione dei controlli in corso di esercizio che in occasione delle rispettive relazioni sul bilancio³. Elementi necessari della segnalazione sono sia la **motivazione** fornita dal segnalante che la **fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni**, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire sulle **iniziative intraprese**. L'applicazione pratica di quest'ultimo concetto potrebbe essere complicata (si riferisce alle sole iniziative assunte prima della segnalazione? si riferisce alle sole iniziative assunte dopo la segnalazione? si riferisce alle iniziative già arrivate a compimento?) e quindi, come spunto di riflessione si segnala il passaggio contenuto nella Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione del 15 settembre 2022 n. 87 sul CCII: «La risposta a tale sollecitazione da parte dell'organo gestorio deve essere fornita entro un termine fissato dagli stessi sindaci nella propria segnalazione, termine che comunque non può eccedere i trenta giorni. Tale termine non richiede, ad avviso di chi scrive, la compiuta risoluzione dei problemi finanziari, economici o patrimoniali eventualmente oggetto di “allarme”, ma l'individuazione di possibili soluzioni e la pronta attivazione delle iniziative all'uopo previste (del resto la norma dispone che si debba riferire circa « le iniziative intraprese », volendo con ciò sottolineare la tempestività della conseguente attivazione, posto che non è sufficiente la indicazione di astratte soluzioni, ma l'aver già intrapreso delle iniziative al riguardo, pur se le stesse fossero ancora in corso e non ancora completate)».

Quando?

Per quanto riguarda la tempistica, la norma presume che, **solo in caso di situazione di “crisi”** (art. 2, comma 1, lettera a) CCII), la segnalazione sia **tempestiva** se interviene entro 60 dal momento in cui i Sindaci

1 Art. 2409 septies c.c.: “Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.”

2 Norme di Comportamento: “Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale abbia effettuato la segnalazione per primo, il collegio sindacale può ratificare i contenuti della segnalazione già effettuata dal soggetto incaricato della revisione legale, effettuando a sua volta la segnalazione con le modalità previste nell'art. 25-octies e sopra indicate. Qualora il collegio sindacale non condivida le conclusioni su cui si fonda la segnalazione del soggetto incaricato della revisione legale, promuove nel più breve termine un incontro con quest'ultimo informandone l'organo di amministrazione e riferisce a quest'ultimo in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti dal soggetto incaricato della revisione legale con riferimento all'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e alla valutazione della continuità aziendale.”

3 A titolo indicativo si rimanda alle considerazioni formulate nel Documento di Ricerca di Assirevi n. 259 del dicembre 2024, che considera le varie tipologie di giudizio del revisore ai fini degli obblighi di segnalazione ex art. 25 octies CCII.

e/o il Revisore hanno avuto conoscenza delle condizioni.

L'esplicita limitata portata di questa presunzione ai soli casi di crisi va interpretata nel senso che, in presenza di una situazione di **"insolvenza"** (art. 2, comma 1, lettera b) CCII), non ci sia alcuna tolleranza e che, quindi, si applichino un concetto di "senza indugio"⁴ ed un maggior rigore nella valutazione della responsabilità in caso di ingiustificata inerzia.

Sul tema della tempistica, è però ragionevole chiedersi come comportarsi nei casi di **segnali di difficoltà o di pre-crisi**, che non sono regolati dall'art. 25-octies CCII. Sul punto, anche la Relazione illustrativa allo schema del cd. "Decreto correttivo ter" indica che la norma mira ad **evitare segnalazioni inutili, effettuate per soli fini di autotutela**, e quindi, in tali casi – in linea di principio e con i necessari distinguo di situazioni specifiche – una comunicazione ex art. 25 octies CCII non sarebbe pertinente. Ciò non toglie, tuttavia, che **Sindaci e Revisore hanno la possibilità, nei rispettivi ruoli, di mandare segnali, puntuali e tempestivi, di allarme o di preoccupazione** (comunicazioni, partecipazione a riunioni del Consiglio di Amministrazione, partecipazione ad Assemblee, etc.) che possono essere utili nella valutazione complessiva della loro rispettiva diligenza. Su questo tema, torna rilevante la questione degli adeguati assetti (organizzativi, amministrativi e contabili) ex art. 2086 c.c., ripresa anche dallo stesso CCII (vedi proprio lo specifico riferimento contenuto nell'art. 3): una situazione di pre-crisi può essere tollerata dai Sindaci solo a condizione che in quel dato contesto aziendale l'assetto sia conforme all'art. 2086 c.c..

Come?

Essendo prevista una **comunicazione scritta**, le modalità di invio possono essere varie ed adeguate al caso specifico, fermo restando l'obbligo di utilizzare **strumenti che garantiscano la prova della ricezione**. La **PEC** è sicuramente uno strumento che corrisponde a queste caratteristiche, ma non bisogna dare per scontato che sia l'unico strumento idoneo in certe condizioni. Intanto bisogna valutare a quale indirizzo PEC mandare la segnalazione: a quello centralizzato della società (quello che risulta Registro Imprese) o quello di ciascun Amministratore? Nel primo caso, ci potrebbero essere temi di riservatezza perché – magari – alla casella PEC centralizzata potrebbero avere accesso più persone dell'impresa, che quindi potrebbero avere accesso a informazioni – presumibilmente – sensibili contenute nella segnalazione e soprattutto nella motivazione della sussistenza dei suoi presupposti. D'altro canto, potrebbe accadere che, al di là dell'effettiva e definitiva implementazione della norma (Legge di Bilancio del 2025) che obbliga tutti gli Amministratori di società ad avere una propria PEC, ci sia comunque il rischio che l'invio via PEC ad un Amministratore (per esempio straniero) non raggiunga l'obiettivo.

Perché?

Il principale effetto della segnalazione ex art. 25 octies CCII è che, **laddove tempestiva e seguita da un'adeguata vigilanza sull'andamento delle trattative, va valutata ai fini dell'attuazione o esclusione della responsabilità dei Sindaci (art. 2407 c.c.) e del Revisore (art. 15 D.Lgs. 39/2010)**.

Si può quindi osservare che la norma **non** prevede un chiaro ed automatico effetto esimente a favore dei Sindaci e/o del Revisore segnalanti, elemento che quindi rischia di rendere meno appetibile un'iniziativa di questo tipo, anche tenuto conto dei limiti della portata della norma (si veda il commento precedente circa la limitata utilità della segnalazione in caso di sussistenza dei presupposti dell'insolvenza). In secondo luogo, l'altro importante limite è rappresentato dall'**assenza di effetti premianti a favore dei Sindaci e/o del Revisore segnalanti rispetto alla responsabilità penale**, aspetto che quindi ricade sotto i concetti generali della responsabilità dolosa o colposa.

4 Le Norme di Comportamento commentano: "La segnalazione dei presupposti di insolvenza è effettuata senza indugio dal momento in cui il collegio sindacale, nel corso della propria attività periodica di vigilanza, sia venuto effettivamente a conoscenza di segnali che rendono evidente come la società non possa adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte". Più critica è la visione che emerge dalla lettura della Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione del 15 settembre 2022 n. 87, secondo la quale una segnalazione di una situazione di insolvenza è di per sé tardiva, soprattutto se vista nella logica dell'impostazione del CCII.

Aspetto da ricordare, perché rischia di essere “dimenticato”, è che l’effetto di riduzione o esclusione della responsabilità richiede anche la “vigilanza sull’andamento delle trattative”, aspetto che rientra nella sfera di competenza di Amministratori e Sindaci, i cui comportamenti devono essere adeguati anche rispetto alle previsioni dell’art. 21 CCII, e del Revisore rispetto all’attività di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 39/2010.

Sempre a proposito della *ratio* di questa norma, un altro **aspetto non specificamente regolamentato dal legislatore** è quello di **quali sono le conseguenze in caso di mancata o inadeguata risposta degli Amministratori** che hanno ricevuto una segnalazione ex art. 25 octies CCII. La dottrina ha finora rinviato al **potere / dovere di Sindaci e Revisore di attivare gli strumenti già previsti dall’ordinamento nelle rispettive funzioni**⁵. Così per i Sindaci, possiamo considerare la convocazione delle assemblee ex artt. 2406, 2446 - 2447 e 2482bis – 2482ter c.c.; la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., la richiesta di liquidazione giudiziale (art. 37 comma 2 CCII); per il Revisore, invece, possiamo considerare l’attivazione specifica di quanto previsto per le comunicazioni del revisore agli organi della governance ai sensi degli ISA Italia 260 («Comunicazione con i responsabili delle attività di governance») e 265 («Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione») e, in ultima istanza e laddove applicabili, le comunicazione alle Autorità di Vigilanza per le società che operano in settori regolamentati.

5 In quest’ottica: Assonime “Guida al Codice della Crisi”, del 14 dicembre 2022, aggiornata al 26 novembre 2024: “L’omessa o inadeguata risposta da parte degli amministratori o la loro mancata attivazione, tuttavia, non comporta l’attivazione di alcun procedimento esterno all’impresa. Fermo restando la rilevanza di tali condotte in sede di responsabilità degli amministratori, il rimedio a tali situazioni è affidato agli ordinari strumenti di diritto societario in caso di mancata o inadeguata attivazione degli amministratori, compreso – secondo alcune prime pronunce della giurisprudenza – il rimedio di cui all’art. 2409 c.c..” Documento di Ricerca di Assirevi n. 259 del dicembre 2024: “Successivamente alla segnalazione il revisore, considerate le sue specifiche funzioni, non ha ulteriori obblighi, anche in caso di omessa o insufficiente risposta dell’organo amministrativo.”

La determinazione del danno risarcibile per la prosecuzione dell'attività successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento

di Anna Maria Paradiso e Norman Regis – Avvocati del Foro di Milano

L'art. 378 CCII ha innovato l'art. 2486 c.c. introducendo un criterio presuntivo di quantificazione del danno basato sulla differenza dei netti patrimoniali, applicabile agli amministratori che, dopo una causa di scioglimento, non conformino la gestione a finalità conservative. Tale criterio, ispirato a finalità deflattive del contenzioso, richiede valutazioni tecnico-aziendalistiche sulla corretta determinazione del patrimonio netto, sulla data di insorgenza della causa di scioglimento e sui costi di liquidazione. Ne deriva un ruolo centrale della consulenza tecnica nel supportare il giudice e le parti nella ricostruzione del danno e nella verifica della natura conservativa o meno dell'attività gestoria.

L'art. 378 del Codice della crisi e dell'insolvenza (CCII) ha innovato la norma dell'art. 2486 c.c. introducendo un nuovo terzo comma e un criterio presuntivo di quantificazione del danno applicabile in caso di violazione, da parte degli amministratori, del dovere di improntare la gestione dell'impresa a criteri conservativi al verificarsi di una causa di scioglimento.

L'individuazione di un criterio presuntivo di quantificazione del danno costituisce l'attuazione di finalità deflattive del contenzioso in materia di responsabilità degli amministratori, finalità esplicitate nella legge delega.

Il criterio prescelto della differenza dei netti patrimoniali recepisce i criteri di determinazione del danno elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli amministratori.

La necessità di introdurre valutazioni quantitative in ordine alla consistenza del patrimonio netto, alla determinazione del danno incrementale, dei costi di liquidazione, come pure l'individuazione della data in cui deve ritenersi integrata la perdita del capitale e conseguentemente la causa di scioglimento che costituisce il presupposto della responsabilità degli amministratori per la continuazione dell'attività, introducono nella materia apprezzamenti di tipo aziendale necessariamente affidati alla consulenza tecnica che assume vitale importanza a supporto della decisione del giudice e all'approntamento della difesa da parte degli avvocati.

La previsione dell'art. 2486 c.c.

L'art. 2486 c.c. dispone che "Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori **conservano il potere di gestire** la società, ai soli fini della **conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale**".

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma”.

La previsione riconosce in capo agli amministratori il potere di continuare nella gestione sociale sino all'avvio della liquidazione, ma introduce l'obbligo di improntare la gestione alla conservazione del patrimonio. Non vi è più, quindi, il divieto di compiere nuove operazioni, ma viene riconosciuto il carattere unitario della gestione imprenditoriale, che non può essere atomisticamente considerata come la somma di singole operazioni. Gli amministratori sono dunque responsabili **della diminuzione del valore del patrimonio sociale** allorché tale diminuzione è la conseguenza di una gestione complessiva che, anziché essere improntata alla conservazione del patrimonio, comporta l'assunzione di ulteriore rischio proprio dell'esercizio dell'attività d'impresa.

In tale peculiare ipotesi di responsabilità, viene previsto un **criterio presuntivo** di quantificazione del danno, non suscettibile di applicazione ad altre ipotesi di responsabilità, consistente nella “**differenza dei netti patrimoniali rettificati**” così espresso nella formulazione dell'art. 2486 c.c. “salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.”

La previsione quindi individua la sussistenza di un danno risarcibile nell'ipotesi in cui il patrimonio netto alla data di apertura di una procedura concorsuale o alla data di cessazione dalla carica dell'amministratore è **inferiore** al patrimonio netto esistente alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento e tale decremento patrimoniale sussiste anche se dallo stesso vengono detratti i costi sostenuti e da sostenere sino al termine dell'**attività di liquidazione** secondo un criterio di normalità.

Presupposto per l'applicazione di tale criterio è **l'integrità e correttezza della contabilità** sociale, in quanto è attraverso l'esame dei bilanci che è possibile ricostruire le componenti differenziali del criterio presuntivo.

L'individuazione del Patrimonio Netto al verificarsi della causa di scioglimento

L'art. 2424 c.c. individua le voci di bilancio che costituiscono il patrimonio netto indicando il capitale, le riserve, gli Utili (perdite) portati a nuovo, l'Utile (perdita) dell'esercizio.

La voce comprende quindi una componente **patrimoniale** determinata dal valore delle attività e una componente **economica**, influenzata dai risultati dell'attività operativa sociale. Le variazioni di patrimonio netto conseguono quindi ad incrementi o decrementi del patrimonio, quali possono verificarsi per effetto di apporti oppure per effetto di svalutazioni o rivalutazioni di asset ovvero ai risultati dell'esercizio espressi dal conto economico, quale differenza tra costi e ricavi.

Il **capitale sociale** la cui perdita integra una causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, n. 4 c.c. è componente del patrimonio netto ed un primo profilo critico nell'applicazione del criterio dei netti patrimoniali rettificati consiste nell'**individuazione del momento del verificarsi della perdita del capitale sociale**.

L'applicazione del criterio comporta in primo luogo la necessità di verificare la corretta applicazione, da parte degli amministratori, dei principi contabili di riferimento nella redazione dei bilanci secondo **criteri di continuità** per verificare se il capitale sociale risultasse inciso in data anteriore rispetto a quanto risulta dai bilanci depositati.

È frequente che l'emersione della perdita del capitale sociale sia ritardata attraverso l'omissione di svalutazioni (di crediti, di partecipazioni) oppure attraverso la sopravalutazione di asset, come pure attraverso l'omessa contabilizzazione di passività, quali possono essere ad esempio, interessi e sanzioni tributarie accertate oppure rischi di contenzioso.

Una volta individuata la data in cui il capitale sociale risulta effettivamente inciso è necessario rielabo-

rare il valore del patrimonio netto alla data del verificarsi della causa di scioglimento **secondo valori di liquidazione**.

Infatti, l'applicazione del criterio presuntivo descritto dalla previsione normativa richiede il **confronto tra grandezze omogenee** e confrontabili. La precisazione assume particolare rilievo in tutti i casi in cui vi siano valori latenti che possono emergere con la liquidazione: si pensi al caso di un immobile il cui valore sia stato già per intero ammortizzato oppure al contrario ad una macchina di rapida obsolescenza.

L'attività conservativa del patrimonio e i costi della liquidazione

Un elemento di criticità nell'applicazione del criterio presuntivo della differenza dei patrimoni netti consiste nella difficoltà di valutare la natura conservativa o meno della gestione attuata dagli amministratori successivamente al verificarsi della causa di scioglimento.

La giurisprudenza afferma che integra responsabilità degli amministratori la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell'attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori o i terzi.

Invero in una situazione in cui la continuazione dell'attività d'impresa assurge a presupposto stesso della responsabilità è ben difficile sostenere che la continuazione dell'attività d'impresa abbia avuto carattere conservativo affermando, ad esempio, che non vi è stato incremento di costi; che l'incremento di costi è bilanciato dagli utili conseguiti nella continuazione di una commessa, ovvero nell'acquisizione di un appalto il cui ricavato consente di sostenere i costi generali che comunque la società avrebbe dovuto sostenere. E' più frequente la considerazione, da parte della giurisprudenza, che l'attività d'impresa, per definizione, è attività di rischio, dunque, di per sé contraria alla gestione conservativa imposta dal verificarsi di una causa di scioglimento.

Risulta più utile per la difesa degli amministratori convenuti sviluppare il profilo della corretta valutazione dei costi di liquidazione per i quali vi è previsione espressa nella norma in esame.

Sotto questo profilo assumono dunque grande rilievo le valutazioni di tecnica aziendale in ordine ai costi inerziali che si producono in ogni caso, anche laddove la gestione adotti la condotta conservativa propria dello stato di liquidazione. Si pensi ad esempio alla valutazione dei costi del personale dipendente, per i quali non è possibile determinare una cessazione istantanea.

Le valutazioni del consulente tecnico assumono in questo caso dirimente rilievo non solo sul piano della quantificazione di tali costi, ma anche nell'individuazione del probabile scenario della liquidazione secondo quanto accade nella normalità delle situazioni liquidatorie tenendo conto della peculiarità aziendale dell'impresa esercitata dalla società del cui scioglimento si tratta.

Recenti orientamenti in materia di responsabilità penale dei Sindaci e del Revisore

di Gianluca Minniti - Dottore Commercialista e Avvocato in Milano

La responsabilità penale del Sindaco si configura tanto come concorso commissivo quanto, più frequentemente, come concorso omissivo nei reati societari e fallimentari, fondato sulla posizione di garanzia, sui poteri impeditivi e sul dolo di partecipazione. La giurisprudenza richiede una rigorosa verifica della capacità concreta del Sindaco di impedire l'evento, distinguendo tra poteri direttamente e indirettamente impeditivi, e individua indici sintomatici del dolo eventuale, quali la macroscopicità delle irregolarità e la tolleranza di frodi reiterate. Anche il Revisore può concorrere nei reati degli amministratori, sebbene la sua posizione di garanzia sia più controversa, soprattutto in relazione all'efficacia impeditiva dei controlli contabili e dei doveri di segnalazione

La responsabilità penale del Sindaco

Nel panorama dei reati societari e fallimentari – illeciti propri non esclusivi – il legislatore annovera espressamente i componenti dell'organo di controllo tra i soggetti attivi. In capo agli stessi, conseguentemente, la commissione di tali fattispecie criminose è ascrivibile tanto *uti singuli*, quanto in concorso con altri soggetti qualificati ex art. 110 c.p.

In particolare, in tale seconda ipotesi, la condotta del Sindaco può alternativamente assumere la connotazione di **concorso commissivo**, e dunque realizzarsi mediante un contributo materiale o (più comunemente) morale all'azione degli amministratori (ad esempio attraverso il perfezionamento di accordi pregressi di agevolazione, rassicurazioni *in itinere* ovvero veri e propri suggerimenti su come occultare la frode); ovvero sostanziarsi, come più spesso accade nella prassi, in un **concorso omissivo** da imputare all'agente in applicazione della clausola equitativa ex art. 40, comma 2, c.p.¹, sulla quale innestare l'art. 110 c.p. e le singole fattispecie di bancarotta.

Il concorso omissivo improprio

Come accennato, la fattispecie concretamente più contestata agli appartenenti all'organo di controllo è la condotta di **concorso omissivo nei reati fallimentari**. Come noto, al fine di ritenere integrata tale ipotesi devono congiuntamente sussistere *i)* una posizione di garanzia, *ii)* una condotta omissiva, *iii)* il nesso causale tra il contegno omissivo del garante e l'altrui condotta illecita, *iv)* i poteri impeditivi in capo all'agente, nonché *v)* il dolo di concorso.

In particolare, recentemente, la Suprema Corte² ha ribadito la necessità che il Giudice, nel vagliare la sussistenza di una responsabilità penale imputabile al Sindaco, una volta accertati i caratteri del singolo

¹ In forza della quale non impedire un evento giuridico che si ha l'obbligo di impedire equivale a cagionarlo.

² Cass. Pen. n. 23175/2025.

fatto-reato nelle sue **espressioni concrete** e nelle sue **specifiche modalità attuative**³, verifichi altresì la sussistenza e la forza di un **potere impeditivo riferibile alla specifica tipologia di eventi oggetto di contestazione**.

Nella medesima pronuncia, la Corte si è preoccupata di ridefinire i contorni di detti poteri impeditivi, operando una distinzione tra poteri **direttamente** e **indirettamente impeditivi**. In particolare, quanto ai Sindaci, sono ridotti i poteri che rientrano nella **prima ipotesi**, ovverosia quelli di interventi autonomamente risolutivi o, per così dire, di arresto potestativo del processo causale che sfocia nella commissione del reato. Si può, ad esempio, immaginare di ricondurvi l'attestazione di falsità del bilancio societario nella relazione *ex art. 2429 c.c.* rispetto al reato di bancarotta societaria impropria.

Diversamente, i **poteri indirettamente impeditivi** si sostanziano nella possibilità, per i Sindaci, di avviare una sequenza procedimentale predeterminata dalla legge in cui l'effetto concretamente impeditivo si determina solo a seguito del coinvolgimento di soggetti diversi ed ulteriori, titolari del potere di compiere le attività necessarie a neutralizzare le condotte delittuose. Tra questi si può collocare il potere-dovere di denuncia al tribunale *ex art. 2409 c.c.*, da esercitarsi ognqualvolta vi sia il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione idonee ad arrecare un danno alla società o a una o più società controllate.

Il dolo di concorso e gli indici rivelatori della dolosa partecipazione del Sindaco

Tra gli aspetti maggiormente investigati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'ascrivibilità del reato in capo al Sindaco vi è certamente il dolo di concorso. Il nostro ordinamento, e, in particolare, la previsione di cui all'*art. 113 c.p.*, non contempla, infatti, la possibilità di ammettere un concorso colposo nel delitto doloso; in assenza di una specifica previsione normativa, è, quindi, esclusivamente ammessa una cooperazione **colposa nel delitto colposo**.

Conseguentemente, nella particolare ipotesi di concorso del Sindaco nelle fattispecie dolose dei reati concorsuali assume primaria rilevanza la prova, anche indiziaria, del **dolo dell'agente**, che dovrà investire non solo la **propria condotta omissionis**, ma anche l'altrui fatto illecito, con **adesione** all'attuazione di esso. Sul punto, peraltro, è opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene sufficiente anche la prova del solo **dolo eventuale**, da leggersi pur sempre però alla luce delle rigorose Sezioni Unite n. 38343/2014, e quindi quale reale atteggiamento psichico che, sulla base di una chiara visione delle cose e prospettive della propria condotta, esprima una scelta razionale e sia rapportato all'evento lesivo implicando ponderata e consapevole adesione ad esso per il caso che abbia a realizzarsi.

In tale scenario, al fine precipuo di assicurare la corretta imputazione di responsabilità penale in capo ai Sindaci, la giurisprudenza⁴ ha progressivamente identificato alcuni **elementi fattuali sintomatici** della dolosa partecipazione nell'attività illecita degli amministratori. Tra i quali, particolarmente ricorrenti risulterebbero essere l'esistenza di rapporti amicali tra i componenti del collegio sindacale e gli amministratori, la macroscopicità delle falsità perpetrate dall'organo amministrativo, la tolleranza di un amministratore di fatto quale principale referente della società nonché la reiterazione nel tempo delle frodi contabili. A ciò si aggiunga che, sancita l'impossibilità di desumere la dolosa partecipazione dalla mera posizione di garanzia e dal mancato esercizio dei poteri di controllo, la stessa Suprema Corte⁵ ha suggerito la verifica della sussistenza di **segnali d'allarme** dai quali poter desumere, secondo i criteri del dolo eventuale, tanto l'accettazione del rischio di verificazione dell'evento illecito, quanto la volontà – nella forma del dolo indiretto – di non attivarsi per scongiurare tale evento.

3 Nonché la **fonte** dell'obbligo di attivarsi in capo al sindaco e il nesso causale tra l'omissione e il reato.

4 Cass., Sez. V, n. 20867/2021.

5 Cass., Sez. V, n. 33582/2022; Cass., Sez. V, n. 32560/2025, la quale considera quali segnali di allarme l'appostazione in bilancio di crediti ingenti di veridicità palesemente dubbia, distrazioni di somme ingenti e reiterate a vantaggio degli amministratori o di società a loro collegate.

La responsabilità del Revisore per reati societari e fallimentari

Oltre delle fattispecie di reati tipici previsti dagli artt. 27-31 del D.Lgs. 39/2010, e, *in primis*, della falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni, i Revisori possono altresì rispondere, ai sensi dell'art. 110 c.p., quali concorrenti nei reati concorsuali commessi da amministratori (e Sindaci).

Al pari di quanto illustrato sopra con riguardo ai componenti dell'organo di controllo, anche nel caso di concorso del Revisore, la condotta criminosa potrà essere omissiva ovvero commissiva. Nella prassi, atteso che l'attività di revisione si sostanzia in una costante interlocuzione con gli amministratori volta ad assicurare un controllo continuativo in corso d'esercizio, si assiste non di rado a una progressione criminosa, in forza della quale dapprima il contributo del Revisore è limitato ad una rassicurazione, più o meno esplicita, circa la non contestazione delle criticità gestorie riscontrate o riscontrabili, per poi intensificarsi in veri e propri suggerimenti volti all'elusione dei controlli e, addirittura, a sfociare nell'ideazione di una strategia di occultamento delle frodi.

Le condotte del Revisore *infedele*, che, intercettata la frode, concorda con il *management* la propria inerzia ovvero lascia intuire la propria disponibilità in tal senso, pur sostanziandosi in un **rafforzamento del proposito criminoso** degli amministratori, e quindi in un apporto commissivo sul piano dell'intenzione, vengono più spesso nella prassi ricondotte alla diversa ipotesi di **concorso omissivo**. Tale impostazione – spesso giustificata dal tentativo di eludere le innegabili difficoltà sul piano probatorio rispetto al nesso causale tra la determinazione dell'amministratore e la condotta del Revisore – perviene a (ri)leggere la condotta in un'inerzia qualificata da un dovere impeditivo idoneo a scongiurare l'evento.

Sul punto, tuttavia, si deve precisare che, contrariamente a quanto avviene per i Sindaci, si ritiene in prevalenza di escludere in capo ai Revisori la sussistenza di una posizione di garanzia penalmente rilevante ai sensi dell'art. 40, co. 2, c.p., e ciò in mancanza di idonei poteri d'intervento in capo ai medesimi Revisori.

A un simile approdo, si contrappone la posizione di chi, però, valorizza, da un lato, la previsione di cui all'art. 9 D.Lgs. 39/2010 – che impone ai Revisori uno scetticismo professionale volto a intercettare le irregolarità dovute a frodi – nonché, dall'altro, quella di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs. 39/2010, che impone verifiche continue sulla regolarità contabile e attribuisce il conseguente diritto a procedere con accertamenti, controlli e solleciti agli amministratori al fine di ottenere dagli stessi documenti e notizie utili.

Richiamati tali doveri, la penale rilevanza dell'inerzia del Revisore viene, quindi, ricondotta a un'interpretazione **estensiva del concetto di potere impeditivo**, che vi include anche il cd. **potere impeditivo indiretto**, in quanto strumentale all'attivazione di una procedura idonea a intervenire causalmente – solo con l'intervento di altri soggetti – sulla commissione del reato.

Tale posizione di garanzia *ristretta*, può, in particolare, assumere probabilmente rilevanza non solo nell'ipotesi in cui il Revisore si trovi ad operare in **società di grandi dimensioni**, ove i destinatari delle sue comunicazioni sono molteplici e qualificati (in particolare, ci si riferisce ai creditori istituzionali e alle Autorità di Vigilanza), ma al contempo nell'ipotesi di **frodi reiterate negli anni**, laddove la segnalazione del Revisore avrebbe evitato, quantomeno, la ripetizione del medesimo schema fraudolento.

In tale contesto, la Cassazione⁶, in ossequio al principio costituzionale di personalità della responsabilità penale, ha sancito l'assoluta necessità di fornire una **prova rigorosa dell'esistenza del nesso causale** tra l'omissione della relazione veritiera del Revisore e il cagionamento ovvero l'aggravamento del dissesto. In particolare – confermando altresì la possibilità di ravvisare un concorso formale tra il reato di bancarotta impropria da reato societario con il reato di falso dei Revisori, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati – la Corte ha sviluppato il proprio argomentare sotto il profilo temporale della condotta. Più precisamente, “un'eccessiva dilatazione temporale della fattispecie criminosa comporterebbe la reviviscenza delle singole componenti del reato complesso, escludendo la possibilità di imputare al concorrente l'intero disvalore della figura delittuosa laddove lo stesso risulti sostanzialmente estraneo ad un segmento significativo e rilevante della stessa”. Così, pertanto, al Revisore che abbia omesso di segnalare un iniziale falso in bilancio non potrà, con ogni probabilità, imputarsi alcuna responsabilità per il reato di bancarotta societaria impropria rispetto all'aggravamento del dissesto cagionato da frodi contabili proseguiti e intensificatesi per molti esercizi dopo.

⁶ Cass. Pen., Sez. V, n. 47900 del 30.11.2023.

Sindaci, la responsabilità limitata crea problemi di coerenza

di Nicola Cavalluzzo, estratto da *Il Sole 24 Ore*, 25 luglio 2025, NORME E TRIBUTI, p. 28

Limitato il danno da colpa in vigilando dei sindaci che, in caso di condotta colposa, anche relativa all'attività di revisione legale, risarciscono limitatamente a un tetto calcolato come multiplo del compenso percepito; e prescrizione in cinque anni dal deposito della relazione dell'azione di responsabilità.

Questi i punti approfonditi dalla circolare 18 di Assonime del 24 luglio 2025, che analizza il nuovo articolo 2407 che ha significativamente cambiato il regime di responsabilità dei sindaci. È stata **eliminata la responsabilità solidale automatica con gli amministratori** e introdotto un tetto massimo al risarcimento dovuto, in caso di violazione colposa dei doveri, parametrato al compenso percepito (15 volte fino a 10.000 euro, 12 tra 10.000 e 50.000, 10 volte oltre 50.000). L'obiettivo dichiarato è quello di correlare in modo più stretto le funzioni di controllo effettivamente svolte dai sindaci con la loro esposizione patrimoniale. Scelta che, a parere di Assonime, solleva rilevanti problemi di coerenza.

Il nuovo regime è, infatti, **differente da quello previsto per altre figure con compiti analoghi** (i revisori legali), che ancora oggi non beneficiano di alcun limite di responsabilità, pur svolgendo funzioni sostanzialmente comparabili. È comunque già in discussione un progetto di legge che estende il tetto anche ai revisori. Squilibri si riscontrano nei sistemi di amministrazione alternativi: nel modello dualistico il consiglio di sorveglianza continua a rispondere in via solidale illimitata e, nel modello monistico, i membri del comitato per il controllo sulla gestione sono **soggetti al regime generale dell'articolo 2392, quello degli amministratori**. Nel sistema tradizionale si crea un'asimmetria tra sindaci e amministratori non esecutivi che, pur svolgendo una funzione essenzialmente di monitoraggio e disponendo di poteri informativi inferiori, non godono di alcuna limitazione di responsabilità. Assonime si sofferma sulla responsabilità del collegio sindacale quando svolge anche il ruolo di organismo di vigilanza (Odv) ex D.Lgs. 231/2001. In linea generale, **l'Odv è considerato un ufficio interno dell'impresa**, normalmente non soggetto a responsabilità civile autonoma.

Tuttavia, quando il collegio sindacale cumula le due funzioni, le due sfere di attività tendono a sovrapporsi. In questi casi, l'inadempimento di obblighi di vigilanza sul modello organizzativo – che è parte integrante del sistema di controllo interno – può tradursi anche in una **violazione dei doveri tipici del sindaco**, generando responsabilità ex articolo 2407.

Quando la condotta dannosa del sindaco deriva dalla violazione dei propri doveri in relazione a comportamenti degli amministratori, continueranno ad applicarsi i **principi giurisprudenziali sull'omessa vigilanza**, pur in assenza della solidarietà automatica con gli amministratori. Sul punto la dottrina è divisa: taluno ritiene che la riforma abbia eliminato ogni responsabilità solidale con gli amministratori, salvo il dolo; altri sostengono che la solidarietà rimane possibile ai sensi dell'articolo 2055 c.c. per tutti coloro che con-

condotte autonome abbiano concorso al medesimo danno, con la sola differenza che per i sindaci, in assenza di dolo, l'ammontare del risarcimento è limitato al tetto previsto.

Il "compenso percepito" è il **compenso annuo deliberato dall'assemblea**, comprensivo dei gettoni di presenza; se l'incarico dura solo parte dell'anno, il limite si calcola proporzionalmente. Il tetto si applica (tribunale di Bari) a ogni singolo evento dannoso e se manca la determinazione del compenso il giudice può fissarne uno equitativo. La disciplina è in vigore dal 12 aprile 2025 e, secondo la maggioranza degli interpreti, ha natura sostanziale; quindi, si applica solo alle condotte successive. Un'applicazione retroattiva, come ipotizzato dai tribunali di Bari e Palermo (contra Venezia), è criticata perché incide su diritti già maturati dei danneggiati e solleva dubbi di costituzionalità.

La riforma introduce, inoltre, un termine di prescrizione di **cinque anni dal deposito**, secondo Assonime, presso il Registro delle imprese, della relazione del collegio sull'esercizio in cui il danno si è verificato. Si tratta di una deroga al principio generale secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il danno e la condotta illecita sono conoscibili, con l'obiettivo di evitare azioni troppo tardive. Tuttavia, la dottrina prevalente ritiene che questo termine valga solo per l'azione sociale di responsabilità, mentre per le altre azioni continuano a valere le regole generali. Termine che ha natura sostanziale e quindi si applica solo alle condotte successive.

Collegi sindacali, limiti alla responsabilità anche per il passato

di Cristina Bauco, Nicola Cavalluzzo, estratto da *Il Sole 24 Ore*, 30 aprile 2025,
NORME E TRIBUTI, p. 32

Interessante arresto giurisprudenziale da parte del Tribunale di Bari sulla decorrenza delle importanti modifiche (al comma 2) e integrazioni (nuovo comma 4) apportate dalla legge 35/2025 all'articolo 2407, in vigore dal 12 aprile scorso.

Inter alia l'ordinanza 1981/2025 ha, da un lato, chiarito che la limitazione della **responsabilità dei Sindaci si applichi anche ai fatti pregressi**, pur in assenza di una specifica previsione di retroattività, mentre, dall'altro, ha puntualizzato che il termine di prescrizione di 5 anni per l'esercizio dell'azione di risarcimento non si applica ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore.

Per la responsabilità patrimoniale dei Sindaci, la norma rappresenta un **cambiamento significativo rispetto alla disciplina previgente**, con l'introduzione di un limite massimo (inapplicabile laddove abbiano agito con dolo) di risarcimento commisurato al compenso annuo percepito. Questa previsione rappresenta un tentativo di bilanciare la responsabilità patrimoniale dei Sindaci rispetto al rischio associato alle loro effettive funzioni di vigilanza e supervisione.

Ebbene secondo il giudice barese, aderendo all'orientamento della Cassazione in ordine all'applicabilità delle regole di cui all'articolo 2486, comma 3, c.c., l'applicabilità dell'articolo 2407, comma 2, c.c. anche ai fatti pregressi, pur in assenza di una specifica previsione di retroattività, trova fondamento nella circostanza che si tratta «di previsione lato sensu procedimentale poiché si limita a indicare al giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento».

Di talché viene precisato come il limite previsto dalla nuova norma sia da riferire a ogni singolo evento dannoso causato dal Sindaco, nel senso che l'indicazione del tetto massimo **non riguarda cumulativamente tutte le condotte dannose**, ma ciascuna delle condotte di omessa vigilanza o violazione dei doveri dalle quali deriva un danno, come è dato evincere dalla lettera della nuova disposizione. Inoltre, il compenso da considerare per il calcolo del risarcimento è quello **effettivamente riconosciuto al Sindaco**, ossia il compenso netto deliberato, il che rende applicabile la norma anche nei casi di inadempimento da parte della società.

La legge n. 35/2025 ha introdotto (comma 4) un termine di prescrizione quinquennale per l'azione risarcitoria nei confronti del collegio sindacale. Come sottolinea il tribunale, disciplinando tale previsione un istituto di diritto sostanziale, essa **non può avere effetti retroattivi**, in assenza di una espressa previsione legislativa, trovando applicazione la generale regola declinata nell'articolo 11 delle Preleggi, per cui «la legge non dispone che per l'avvenire». Un'eventuale applicazione retroattiva, peraltro, comporterebbe

una lesione del diritto di difesa e di accesso alla tutela giurisdizionale ex articolo 24 della Costituzione, qualora il termine, calcolato secondo la nuova disciplina, risultasse già decorso al momento dell'entrata in vigore della norma.

Va segnalato un altro passaggio dell'ordinanza in continuità con la giurisprudenza ante riforma: i Sindaci **non possono limitarsi a un controllo documentale passivo**, ma devono esercitare in modo proattivo tutta l'ampia gamma dei poteri che l'ordinamento attribuisce. Nel caso di specie, sebbene i Sindaci abbiano espresso giudizi negativi sui bilanci, il loro comportamento si è fermato alla segnalazione, senza compiere un vero passaggio all'azione: il collegio avrebbe dovuto attivarsi ex articolo 2409 c.c. di fronte a gravi irregolarità gestorie e valutare lo scioglimento ex articolo 2485.

Applicabilità retroattiva del limite massimo di responsabilità patrimoniale dei Sindaci

di Vittorio Provera, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", il Sole 24 Ore, 16 maggio 2025

Prima applicazione dell'art. 2407, comma 2, c.c., come ora modificato dalla legge n. 35 del 2025

Il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di impresa, con recente ordinanza n. 1981 del 21 aprile 2025 ha fatto per la prima volta applicazione dell'art. 2407, comma 2, c.c. (come ora modificato dalla legge n. 35 del 2025) in materia di responsabilità dei Sindaci, disponendo l'applicazione **retroattiva** dei **limiti quantitativi per il calcolo del risarcimento** introdotti dalla predetta.

Il provvedimento trae origine da un **ricorso per sequestro conservativo** avviato dalla curatela di un Fallimento contro amministratori, Sindaci e Revisore legale di una società fallita ed a fronte del quale era stato emesso provvedimento cautelare inaudita altera parte per importi rilevanti nei confronti dei convenuti. Formatosi il contraddittorio con la costituzione delle parti, i Giudici – con riferimento al tema della **responsabilità dei Sindaci** – hanno innanzitutto ribadito che il potere di controllo e vigilanza dei medesimi impone un **monitoraggio continuo e concreto della gestione**, con il **dovere di attivazione** anche attraverso *ispezioni, controlli e richieste agli organi di gestione*, non potendosi considerare gli stessi come semplici ricettori di informazioni. Dal che consegue che, se il **Collegio sindacale non ha esercitato i poteri istruttori** e, successivamente, quelli **impeditivi** affidatigli dalla legge - quali la denuncia ex art. 2409 c.c. al Tribunale o la richiesta di scioglimento della Società ex art 2485 c.c. - i suoi componenti **non possono essere ritenuti esenti da responsabilità** in presenza di condotte caratterizzate da gravi irregolarità degli amministratori e che hanno determinato rilevanti danni alla società.

Accertata la **responsabilità del Collegio sindacale**, è stato affrontato il tema della **quantificazione del danno** imputabile, in relazione ai **limiti quantitativi** previsti dall'art. 2407, comma 2, c.c. **ora in vigore** ed in particolare se detti limiti **si applicano** anche in relazione a **condotte anteriori all'entrata in vigore** della nuova norma.

Sinteticamente si ricorda che la citata disposizione, premesso il richiamo ai doveri dei Sindaci, prevede che – esclusi i casi di dolo – i medesimi sono **responsabili per i danni cagionati alla società, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi** nei limiti di un **multiplo del compenso annuo percepito** secondo questo schema:

- compensi **fino a 10.000 euro**: responsabilità limitata a **15 volte** il compenso;
- compensi **tra 10.000 e 50.000 euro**: responsabilità fino a **12 volte** il compenso;
- compensi **superiori a 50.000 euro**: responsabilità fino a **10 volte** il compenso.

Al riguardo il Tribunale – verificata **l'assenza di una disciplina transitoria**, diversamente dalle conclusioni a cui il giudice è giunto in relazione alla decorrenza della **prescrizione** così come ora normata - ha statuito che il nuovo comma 2 **si applichi** anche "**ai fatti pregressi all'entrata in vigore della legge**" atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di **mera valutazione del danno** rispetto a **fattispecie integrate dall'accertata responsabilità** degli amministratori

per atti gestori, non conservativi dell'integrità e del valore del capitale, posti in essere **dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società.**

Dunque, si tratterebbe di una previsione procedimentale che fornisce al giudice il solo parametro di **misurazione quantitativa della responsabilità**, senza incidere sull'esistenza del diritto al risarcimento, ma solo sua quantificazione.

Ulteriore importante principio affermato dal Tribunale è costituito dal fatto che il limite previsto dalla norma non si applicherebbe *una tantum*, in modo cumulativo a tutte le condotte dannose, bensì sarebbe da determinarsi **singolarmente per ciascuna delle condotte** dalle quali deriva il pregiudizio ascritto al **comportamento omissivo** del Sindaco, evidenziando, quindi, la necessità di **un nesso tra ciascuna violazione e il danno**. Quanto precede con la precisazione che la disciplina introdotta dalla legge n. 35/2025 **non è da intendersi quale esimente** della responsabilità del Sindaco, ma **solo di una limitazione quantitativa** della medesima in relazione al danno conseguente a una sua condotta colposa.

Ulteriore aspetto esaminato nell'ordinanza è inerente al significato da attribuire al termine **compenso "percepito"** dal Sindaco a cui la norma fa letteralmente riferimento. Al riguardo il concetto viene tradotto, sposando la tesi più avvalorata in dottrina, con il significato di compenso spettante in quanto **deliberato a favore del Sindaco**. Pertanto, il dato di riferimento non deve essere il compenso annuo percepito, ma il **compenso annuo netto** riconosciuto al Sindaco, in tal modo si evita peraltro che la norma, limitativa della responsabilità patrimoniale, paradossalmente non possa essere applicata qualora la società fosse inadempiente verso il Sindaco.

Da ultimo, si segnala che avanti **al Senato è stato presentato un DDL** in cui – fra gli altri – dovrebbe essere introdotta una **disciplina transitoria** riferita all'applicazione del nuovo testo dell'articolo 2407 c.c.

Nel frattempo è tuttavia intervenuta la pronuncia sopra riportata che potrebbe condizionare in parte l'iter parlamentare.

Circoscritta l'entità del risarcimento in caso di violazione dei propri doveri

di Emanuele Cervio, estratto da "Guida al Diritto", il Sole 24 Ore, 26 aprile 2025, n. 15, p. 24-28

Giunge così a compimento il percorso legislativo della proposta di legge presentata il 4 luglio 2023 (Atto Camera n. 1276), approvata dalla Camera dei deputati il 29 maggio 2024 ed in via definitiva dal Senato (Atto n. 1155) il 12 marzo 2025, sulla scorta delle forti istanze emerse in seno agli Organismi professionali (in particolare del Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili), volte a incidere sulla disciplina della responsabilità dei sindaci prevista dall'articolo 2407 c.c..

Il 28 marzo 2025 è stata pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" la legge 14 marzo 2025 n. 35 (pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2025), recante «Modifica dell'articolo 2407 c.c., in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale».

Giunge così a compimento il percorso legislativo della **proposta di legge presentata il 4 luglio 2023 (Atto Camera n. 1276)**, approvata dalla Camera dei deputati il 29 maggio 2024 ed in via definitiva dal Senato (Atto n. 1155) il 12 marzo 2025, sulla scorta delle forti istanze emerse in seno agli Organismi professionali (in particolare del Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili), volte a **incidere sulla disciplina della responsabilità dei sindaci prevista dall'articolo 2407 c.c..**

È noto, infatti, che il sistema della responsabilità dei membri del collegio sindacale, prevedeva (e prevede), come comunemente condiviso **in dottrina, una "responsabilità esclusiva"** prevista dall'articolo 2407, comma 1, c.c., con riguardo al **danno imputabile** esclusivamente ai sindaci in ragione del mancato o negligente adempimento dei loro doveri (come nel caso di violazioni del segreto d'ufficio causa di danno per la società, ovvero di false attestazioni fornite agli azionisti ed al pubblico, foriere di danni verso gli stessi soci e i terzi, cfr. L. Benatti in Maffei Alberti «Commentario breve al diritto delle società», 2017, pagine 887 e seguenti, sp. 977) ed **una "responsabilità concorrente" per culpa in vigilando** (disposta dal secondo comma dello stesso articolo 2407 c.c.) sostanzialmente illimitata in via solidale con gli amministratori; in questo contesto i sindaci, come efficacemente rilevato in dottrina con felice espressione, finivano **«per trovarsi più esposti – forse più del voluto, forse più del dovuto - al rischio connaturato al controllo»** (G.D. Mosco – S. Lopreiato, «Doveri e responsabilità di amministratori e sindaci nelle società di capitali», in «Rivista delle Società» 2019, pagine 117 e seguenti, spec. 124, sulla scorta della considerazione che ci si trovi di fronte a «una percezione da parte del legislatore **della natura dei beni e degli interessi da proteggere che nel consueto**, per il diritto societario, *trade off* tra stabilità ed efficienza da una parte e tutele dall'altra parte ha ormai attribuito un valore prevalente alle prime a scapito delle seconde», pagina 123).

Il risultato concreto, con effetti non positivi dal punto di vista dell'efficienza dello stesso sistema dei controlli societari, è stato quello **di costituire un forte disincentivo all'assunzione delle cariche in ragione dei connessi rischi patrimoniali** (non giustificati dal generalmente modesto ammontare dei

compensi percepiti), senza considerare il costo costituito dagli elevati premi richiesti per le coperture assicurative in caso di garanzia per la funzione di sindaco.

Gli approdi interpretativi nel vigore della previgente disciplina

L'impianto codicistico della responsabilità dei componenti il collegio sindacale, , prevedeva, oltre alla responsabilità esclusiva (di cui all'articolo 2407, comma 1, c.c.), anche - con il secondo comma dello stesso articolo 2407 c.c., norma ora riformulata per effetto della legge 35/2024 - una responsabilità solidale e concorrente dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori, quando il danno non si sarebbe prodotto se gli stessi sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (responsabilità concorrente).

Tale responsabilità veniva sostanzialmente ricalcata su quella degli amministratori per effetto del richiamo, operato dal terzo comma dello stesso articolo 2407 c.c., alle disposizioni dettate in tema di azione sociale di responsabilità (articolo 2393), di azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (articolo 2393-bis), di responsabilità verso i creditori sociali (articolo 2394), di azione di responsabilità nelle procedure concorsuali (articolo 2394-bis) e di azione individuale del socio e del terzo (articolo 2395), con riferimento ai danni cagionati, rispettivamente, alla società, ai creditori sociali, così come ai terzi o a singoli soci.

L'elaborazione giurisprudenziale, con orientamento oramai cristallizzato per quanto non scevro da opinioni critiche in dottrina, ha precisato che «in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposta ai sindaci dall'articolo 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità , così da non assolvere l'incarico con diligenza correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando le regolarità riscontrate all'assemblea ex art. 2406 c.c. o denunciando i fatti al pubblico ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c.» (ex multis, **Cassazione civile 28 ottobre 2024, n. 27789; Cassazione civile 21 febbraio 2024, n. 4617; Cassazione civile 19 febbraio 2024, n. 4315**).

Con riguardo all'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha anche evidenziato come l'avvocato (usualmente il Curatore che agisce con l'azione di responsabilità) ha l'onere di allegare la negligente esecuzione della prestazione ed il rapporto di causalità con il danno arrecato (id est tra l'inerzia dei sindaci nell'ipotesi di omessa vigilanza sull'operato degli amministratori ed il danno, **Cassazione civile 17 ottobre 2022, n. 3383; Cassazione civile 11 dicembre 2020, n. 28357**), «restando a carico del professionista l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento per la rispondenza della condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto» (non essendo sufficiente, per escludere l'inadempimento, il fatto di aver assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione dei fatti dannosi ove gli stessi sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, così come la circostanza di avere presentato le dimissioni, ove non accompagnate da concreti atti volti a contrastare o porre rimedio al protrarsi dell'illecito gesto, non esclude l'inadempimento del sindaco, **Cassazione civile 9 aprile 2024, n. 9427; Cassazione civile 13 febbraio 2024, n. 3922**).

Quanto al regime della "solidarietà" lo *ius vivens* ha da tempo ritenuto che la responsabilità dei sindaci abbia carattere solidale tanto nei rapporti tra gli stessi quanto in quelli **tra i medesimi sindaci e gli amministratori** cosicché l'azione rivolta a far valere tale responsabilità non vada proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori ma possa essere intrapresa contro uno o alcuni di essi in considerazione dell'autonomia e della scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido (**Cassazione civile 12 marzo 2024, n. 6589; Cassazione civile 6 dicembre 2021, n. 3873**).

Il perimetro dell'intervento legislativo

Nel su descritto contesto interpretativo è intervenuto il legislatore della novella, formalmente sostituendo l'intero articolo 2407 c.c., ma sostanzialmente **modificando il secondo comma** (che è stato completamente riscritto) e **introducendo un nuovo quarto comma volto a declinare il regime di prescrizione**.

Il legislatore con il dichiarato intento di introdurre una limitazione alla responsabilità dei sindaci, ha integralmente riformulato il secondo comma dell'articolo 2407 c.c. e in tal senso non può che essere intesa la nuova previsione volta a **dettare una specifica limitazione con riguardo all'entità dei danni che siano derivati dalla violazione, da parte dei sindaci, dei propri doveri**; si dispone infatti che tale responsabilità sia limitata "ad un multiplo del compenso annuo percepito", secondo tre scaglioni espressamente declinati a livello normativo (per i compensi fino a euro 10.000 15 volte il compenso; per i compensi fino da 10.000 a 50.000 euro 12 volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro 10 volte il compenso).

Dal complessivo tenore della norma, si ricava, comunque, come la stessa non si sia limitata a circoscrivere il ***quantum risarcibile*** ma abbia inciso sull'intero sistema della responsabilità dei sindaci, anche con riguardo alla responsabilità concorrente, che costituisce la fattispecie più ricorrente nella prassi.

Rimasto immutato il terzo comma dell'articolo 2407 c.c. (con il richiamo alle disposizioni di cui gli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394-bis e 2395 c.c.), la novella ha invece introdotto un quarto (e ora ultimo) comma al citato articolo 2407 c.c. disponendo che l'azione di responsabilità verso i sindaci **«si prescrive nel termine di 5 anni dal deposito della relazione di quell'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno»**, individuando pertanto quale *dies a quo* della prescrizione il deposito della relazione che i sindaci sono tenuti a redigere sui risultati della società nell'esercizio con le eventuali osservazioni sul progetto bilancio in approvazione, ed a depositare nella sede della società contestualmente al progetto di bilancio e alle relazioni degli amministratori e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti nel termine di 15 giorni che precedono l'assemblea chiamata all'approvazione del bilancio onde consentire ai soci di prenderne visione.

L'entrata in vigore e la irretroattività della norma

Il novellato regime della responsabilità dei sindaci è entrato in vigore il 12 aprile 2025 per effetto della consueta *vacatio legis*, nulla essendo stato diversamente stabilito nella stessa legge 35/2025 (articolo 73, ultimo comma, della Costituzione).

È chiaro pertanto come **la novella si applichi ai comportamenti dei sindaci posti in essere a decorrere da tale data** e dunque, il nuovo regime di responsabilità troverà ragionevolmente applicazione, anche in ordine al termine di prescrizione dettato dall'articolo 2407, ultimo comma, c.c., già a decorrere dalla relazione al progetto di bilancio concernente l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, pur allorquando le convocazioni assembleari per la relativa approvazione si rivelino rispettose del minor termine quadrimestrale previsto dall'articolo 2364, comma 2, c.c. (salvo l'ipotesi, invero frequente nelle società controllate rientranti nel consolidamento, di una anticipata convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio onde consentire il tempestivo recepimento dei risultati nel consolidato della capogruppo).

È anche evidente come **la norma non abbia effetto retroattivo**; sulla scorta infatti del noto principio, canonizzato dall'articolo 11 delle preleggi, in assenza di un'espressa diversa previsione nel *corpus* della legge 35/2024, non sussistono i presupposti per invocare l'applicazione della nuova, per quanto più favorevole, disciplina anche ad inadempimenti dei sindaci consumati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.

Come infatti ancora recentemente ritenuto «il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua

entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di essa» (**Cassazione civile 20 settembre 2024, n. 25323**). Del resto, nemmeno può ritenersi applicabile il principio della norma più favorevole, dettato per altri settori dell'ordinamento giuridico e che non rileva agli affetti civilistici (**Cassazione civile 6 dicembre 2024, n. 31378; Cassazione civile 14 marzo 2018, n. 6333** proprio nel caso di modifica della prescrizione sia pur più favorevole ritenuta comunque irretroattiva).

In questo senso depone anche la previsione, introdotta con il disegno di legge di riforma della responsabilità dei revisori recentemente presentato al Senato (Atto Senato n. 1426), dell'applicabilità delle nuove disposizioni (per i sindaci e per i revisori) anche “ai procedimenti in corso” e dunque alle azioni già incardinate.

In conclusione, fino all'approvazione della norma da ultimo riportata e salvo la verifica del relativo testo, **allo stato è da ritenersi che le nuove previsioni trovino applicazione con riguardo ai fatti costitutivi del danno posti in essere a far data dal 12 aprile 2025 e non possano retroagire con riferimento a comportamenti consumati in epoca precedente.**

I limiti quantitativi al risarcimento in capo ai sindaci

Il risultato che i sottoscrittori della proposta di legge hanno dichiarato espressamente di perseguire con la novella è quello di porre un limite quantitativo al danno risarcibile in capo ai sindaci, soggetti che sono risultati nella prassi bersagli eletti delle azioni risarcitorie, per lo più di matrice concorsuale, confidando su massimali della copertura assicurativa per la funzione esercitata (che non esclude tuttavia nella casistica concreta la sovente compartecipazione al risarcimento da parte del sindaco assicurato) ben più congrui rispetto ai patrimoni aggredibili degli amministratori, effettivi (se non spesso esclusivi) responsabili del danno solo in parte riconducibile al comportamento degli stessi Sindaci.

Il legislatore ha adottato una soluzione di natura quantitativa, volta cioè a determinare un limite commisurato al compenso annuo percepito dagli stessi sindaci.

È stata dunque circoscritta l'entità del risarcimento nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito suddiviso in tre scaglioni: quindici volte per i compensi fino ad € 10.000; dodici volte per i compensi da € 10.000 (in realtà, sembra di ritenere da € 10.001) ad € 50.000; dieci volte per i compensi maggiori di € 50.000.

Preso atto della (discrezionale) scelta legislativa operata, si osserva che per la fascia di compenso comunemente in uso nelle società di capitali di piccole e medie dimensioni (che costituiscono la componente maggioritaria del nostro tessuto societario) ai sindaci raramente potrà essere imputato un danno superiore ad € 120.000 (parametrando su un compenso di poco più di € 10.000 annui), non senza evidenziare la disarmonia sistematica della previsione concreta di una maggior danno risarcibile (fino a 15 volte il compenso) nel caso di somme inferiori ma prossime ad € 10.000 rispetto a quello derivante per compensi di poco superiore a tale limite (per i quali opera il multiplo di 12 volte; in concreto, ad un compenso annuo di € 10.500 corrisponde un limite risarcitorio di € 126.000 mentre ad un compenso inferiore di € 9.000 corrisponde un maggiore *quantum* di € 135.000).

Al di là di simili effetti distonici, la norma, così come formulata, è comunque idonea a generare **dubbi interpretativi**, laddove l'elemento di comparazione cui commisurare l'entità del danno è costituito dal “*compenso annuo percepito*”.

Un'interpretazione testuale porterebbe infatti ad escluderne l'applicazione nei casi (ricorrenti per le società assoggettate a liquidazione giudiziale) nei quali il sindaco non abbia effettivamente percepito, in tutto o in parte, il compenso.

Come segnalato dai primi commentatori, e rigettando una esegesi volta a ritenere che in caso di mancato percepimento del compenso non vi sarebbe alcun danno risarcibile, si ritiene che deb-

ba avversi riguardo non al compenso effettivamente pagato al sindaco ma al compenso annuo “deliberato” a suo favore, indipendentemente dunque dal suo percepimento e senza che possano venire in rilievo i rimborsi spese riconosciuti a loro favore.

Se, da una parte, i limiti al risarcimento avranno il favorevole effetto di limitare i premi assicurativi, dall’altra lo stesso sistema **potrebbe costituire un disincentivo al vigile operato del sindaco**, proprio alla luce della consapevolezza di una limitata responsabilità, di fatto già prestabilita nella sua soglia massima e dunque *ex ante* determinabile indipendentemente dalla gravità della condotta assunta (salvo il limite del dolo) e dall’effettivo maggiore danno per ipotesi cagionato.

Ulteriore effetto potenzialmente distorsivo che potrebbe ingenerarsi è quello di una **sostanziale irresponsabilità economica nell’ipotesi di danni prodotti nei confronti di società di rilevanti dimensioni**, che potrebbe essere ben superiori al limite imposto dalla norma.

In conclusione, se risultano comprensibili le esigenze poste a fondamento della riforma, il complessivo sistema normativo della limitazione “quantitativa” del danno, così come formulato, pare prestarsi alla critica di una sostanziale inefficienza con effetti pregiudizievoli anche per l’efficacia del sistema dei controlli che il sistema codicistico ripone nell’operato del Collegio sindacale, ancor più nell’ipotesi in cui, ai sindaci sia anche attribuita la funzione di revisione legale dei conti ex articolo 2409-bis, comma 2, c.c.

È vero che risulta già presentato il disegno di legge (Atto Senato n. 1426, in attesa di assegnazione alla Commissione Giustizia) volto a prevedere un regime di responsabilità, modellato su quello previsto dalla legge 35/2025 per i sindaci, che predetermini un limite quantitativo al danno risarcibile anche per i revisori persone fisiche (con gli stessi scaglioni stabiliti per i sindaci ma differenziati in base alla tipologia di società revisionata) e per le società di revisione (i cui scaglioni vengono ulteriormente declinati), con la conseguenza che trattandosi di diversi organi di controllo a ciascuno sarebbe applicabile il proprio regime di responsabilità (con l’effetto di aumentare la complessiva area del danno risarcibile da ciascuno per i propri inadempimenti).

Ciò, tuttavia, non elimina le possibili (e prevedibili) disfunzioni efficientistiche, in particolare nel caso in cui la revisione legale sia affidata al collegio sindacale (al quale si applicherebbe la sola responsabilità prevista dall’articolo 2407 c.c. in forza della espressa previsione del secondo comma) e, forse, ad uno stesso risultato di equa limitazione della concreta responsabilità si sarebbe potuti pervenire con un intervento volto a circoscrivere l’area risarcibile con il criterio di stretta causalità nella determinazione del danno effettivamente riconducibile all’operato del componente del collegio sindacale.

“Spigolature” intorno all’importanza per i Revisori della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2024

di Massimo Longo - Avvocato del Foro di Torino

Si analizza l’impatto della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2024 sul regime di responsabilità civile dei revisori legali. La pronuncia chiarisce l’ambito applicativo della prescrizione speciale ex art. 15 D.Lgs. 39/2010, distinguendo tra azioni contrattuali ed extracontrattuali, e valorizza il nesso causale fondato sull’affidamento. Ne emergono rilevanti ricadute operative per i revisori, in termini di certezza del rischio, contenzioso e dinamiche transattive.

Negli anni più recenti gli appartenenti all’ambito professionale che tradizionalmente si occupa di *audit* dei bilanci delle entità societarie tenute al relativo obbligo sono stati spettatori, decisamente interessati, di più interventi che hanno toccato un profilo cruciale della loro attività: quello della loro responsabilità professionale.

Il tema è, come noto, una *vexata quaestio*, che muove dalla comune credenza che intravede nei Revisori (e soprattutto nelle quattro *big four*) **soggetti dotati di *deep pocket*** cui accedere in via risarcitoria.

Il contesto: responsabilità del revisore e intervento del legislatore

Già ad inizio secolo la Commissione, sulla spinta di una previsione espressa dall’art. 31 della Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006, che richiedeva una relazione sul regime di responsabilità, “*limitazioni della responsabilità patrimoniale*” comprese, aveva ottenuto, nel settembre 2006, l’analisi indipendente, *Study on the Economic Impact of Auditors’ Liability Regimes*, da cui si ricavava che l’esposizione dei Revisori (fra l’altro) al regime della responsabilità illimitata costituiva **barriera all’apertura del mercato della revisione** e rischiava di rendere non attraente l’attività di revisione, disincentivando i più dotati dall’intraprendere la carriera di Revisori. Di qui il suggerimento di introdurre **misure volte a limitare la responsabilità** (illimitata e solidale) dei Revisori. Tale suggerimento (e le constatazioni alla sua base) - che potrebbe costituire un esempio da manuale in un corso di microeconomia o di analisi economica del diritto - ha trovato spazio, a livello eurounitario, nella **Raccomandazione 2008/473/CE datata 5 giugno 2008**, che aveva suggerito la limitazione della responsabilità dei Revisori (salvo il caso del dolo), ma non, curiosamente, nel Libro verde di lì a poco varato (“*La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi*” del 13 ottobre 2010), e aveva fatto crescere le aspettative di una possibile innovazione, nella futura trasposizione nazionale dei canoni della Direttiva del 2006, in tema di responsabilità del Revisore e relativi criteri guida di calcolo.

Ma si sa che così non è andata. La novella della revisione, introdotta con il D.Lgs. n. 39/2010, affrontando il tema (all’art. 15), ha introdotto una **modesta** (considerate le risultanze degli appro-

fondimenti comunitari) innovazione concettuale, dando forma ad una **autonoma fattispecie di responsabilità**, grazie all'eliminazione di ogni riferimento all'art. 2407 c.c. (a differenza dell'abrogato art. 2409-sexies c.c.), ma ha **lasciato intatto il punto dolente della responsabilità risarcitoria**, senza limiti e solidale con gli altri responsabili (Amministratori, Sindaci etc.). Accolta positivamente è stata poi la novità (al comma 3 dell'art. 15) del **termine prescrizionale**, collegato alla data di emissione dell'*opinion* professionale e non, come avveniva nella vigenza dell'art. 2409-sexies c.c.) al successivo momento (che dilatava in modo significativo il periodo prescrizionale) del venir meno del rapporto.

È in questo quadro che, **nel 2024**, è intervenuta una novità che orienta, per più ragioni, la comprensione del regime sanzionatorio. Ciò non per mano del legislatore bensì *ex cathedra*, su impulso della **Corte Costituzionale**, che ha operato vere e proprie scelte tecniche di politica del diritto, disegnando, in modo "evoluzionario", le regole più adatte alla trattazione del caso del Revisore, per molti versi peculiare, dato che **profilo una responsabilità senz'altro vicaria** (seppur non oggettiva), fattualmente subordinata alla sussistenza di altre responsabilità, direttamente incidenti (di norma dei membri degli organi di amministrazione e di controllo della cliente di revisione), ma per tradizione normativa a queste ultime appaiata, rispetto alla platea dei reclamanti.

Il primo profilo di interesse della sentenza n. 115 del 1° luglio 2024: la salvezza, quanto alle azioni risarcitorie contrattuali, del regime di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 39/2010

In quasi tre lustri la giurisprudenza di merito censita in tema di responsabilità del Revisore si è più volte trovata a vagliare, oltre alle circostanze ipoteticamente svelanti (o meno) la negligenza del Revisore, anche **l'applicazione della regola prescrizionale** disposta al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2010, **con esiti altalenanti**, tali da mettere in chiaro quanto potesse essere necessario un intervento chiarificatore intorno alla portata dell'autonomo regime prescrizionale previsto per i Revisori.

Concentrandosi sul Foro che più ha affrontato la tematica, si può ricordare che il **Tribunale di Milano** ha dapprima affermato, con la sentenza della Sez. Imprese n. **2068 del 9 marzo 2022**, **l'applicazione della lex specialis per il Revisore a tutte le azioni risarcitorie**, sia contrattuali che aquiliane, e poi, con la sentenza, sempre della Sez. Imprese, n. **1290 del 20 febbraio 2023**, ha giustificato in modo argomentato (anche richiamando la ricordata Raccomandazione eurounitaria) perché il regime prescrizionale dovesse applicarsi **anche alle azioni extracontrattuali** nonostante l'evidente suo distacco dal principio generale secondo il cui la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere (cfr. l'art. 2395 c.c.). Sennonché, a dimostrazione di quanto è accennato a proposito di esiti altalenanti, è stata proprio la Sezione Imprese del Tribunale meneghino ad aver sollevato, pochi mesi dopo la pronuncia ora citata, con **l'Ordinanza del 6 settembre 2023, il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010**.

Sono così intervenuti i Giudici delle Leggi, con la **sentenza n. 115/2024**, la quale, si può ben dire, ha espresso **un giudizio di bilanciamento** (e temperamento) degli interessi in gioco, specificamente di riduzione della tensione esistente fra i contrapposti interessi: da un lato del **Revisore** a beneficiare integralmente del **regime prescrizionale più favorevole** disposto dall'art. 15 – e così far valere il decorso del tempo a fini liberatori – e, dall'altro lato, della **collettività dei potenziali reclamanti ristori** economici a **non subire l'effetto preclusivo** dato dal trascorrere del tempo se non a causa della propria inerzia. La soluzione è passata attraverso una approfondita valutazione degli interessi in gioco, al cui esito la Corte ha pronunciato una sentenza interpretativa di rigetto più favorevole per il Revisore quanto alle azioni contrattuali (cui continua ad applicarsi l'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010) e meno favorevole al medesimo quanto alle azioni risarcitorie aquiliane, in relazione alle quali trova applicazione la regola prescrizionale ordinaria di cui all'art. 2947 c.c.

L'importanza della pronuncia è facile da cogliere. Ci si potrebbe dilungare, e molto, sul percorso argomentativo seguito dalla Corte (ma lo spazio è poco): qui (dato che riflettiamo intorno all'interesse per il Revisore) si può appuntare che è stata riconosciuta, in relazione alle azioni risarcitorie più frequenti (quelle contrattuali, di norma promosse da entità sottoposte alle procedure di cui al CCII), l'esigenza del Revisore a **poder beneficiare di certezza**, e così di poter triangolare in termini puntuali (e salvo che non siano ascritte condotte dolose, con conseguente applicazione dei relativi regimi prescrizionali, a iniziare dall'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.) il **perimetro temporale di rischio**. Un approdo cui i Giudici delle Leggi sono pervenuti seguendo, nel "gioco" del bilanciamiento, un approccio molto prosaico, e così valorizzando un dato decisivo, ossia non permettere alla *"inerzia del danneggiato"* di mantenere, intenzionalmente o meno, il Revisore in uno stato di incertezza, *"quando oramai sono decorsi diversi anni dall'esecuzione della prestazione, nell'inerzia del danneggiato"* (al tutto fa peraltro da sostanzioso contrappeso, non ha mancato di segnalare la Corte, il perdurante regime solidaristico della responsabilità).

È obiettabile che la Corte Costituzionale avrebbe potuto fare di meglio? Sostenerlo, come avvenuto da parte di alcuni commentatori che in precedenza avevano auspicato il radicale superamento del regime prescrizionale speciale, maschera una vena di ipocrisia, consistente nel trascurare il fatto che i Giudici della Legge sono (anche) intervenuti in uno scenario, quello or ora accennato delle azioni risarcitorie *ex contractu* promosse *post accesso* alle procedure ex CCII, ove si fa ordinariamente ricorso, "a leva", al binomio responsabilità illimitata e solidale del Revisore. Una prassi consolidata che si fonda sulla convinzione che, in caso di statuzioni giudiziali di condanna, sia più agevole e satisfattivo aggredire il Revisore (o meglio: la società di revisione) in quanto finanziariamente capace o comunque dotato di opportuna copertura assicurativa, piuttosto che le persone fisiche certo anch'esse solidalmente responsabili (e di norma assai più responsabili, in quanto apicali dell'entità caduta in decozione), ma, come di prammatica, assai più sfuggenti. La ricaduta nell'operatività delle Corti di merito è ovviamente già avvenuta (si veda, ad esempio, Trib. Brescia n. 2236 del 27 maggio 2025); vedremo se l'acquisizione della certezza produrrà risvolti positivi anche in ordine alla r.c. professionale del Revisore, dato che le compagnie e i broker operanti nel difficile settore della r.c. professionale della categoria (cui si possono aggiungere, non ultimi, i sistemi *captive* propri di parte delle *big four*) dovrebbero iniziare a prezzare, sia pur con le lentezze tipiche del settore, tale novità.

Il secondo profilo di interesse della sentenza n. 115 del 1° luglio 2024: il principio dell'efficienza causale quale (inevitabile) paradigma del giudizio di responsabilità

Il "pendolo" della tutela ha invece favorito, nella valutazione della Corte, il danneggiato in via aquiliana dal Revisore, per il quale trova applicazione non la *lex specialis* disposta dal D.Lgs. n. 39/2010 ma la **regola generale disposta dall'art. 2947 c.c.** (periodo prescrizionale sempre cinque anni, ma decorrente dalla identificazione della lesione da parte del danneggiato).

Non si è trattato però dell'unica direzione in cui si è mossa la Corte. La deduzione del postulato ora indicato è stata infatti accompagnata – ecco un'altra manifestazione dell'opera di bilanciamiento – dalla ricostruzione di un elemento necessario fondare, superato che sia lo "scoglio" prescrizionale, il giudizio di responsabilità. La Corte, dopo aver ricordato l'ovvio (ovvero che la responsabilità non può avere natura oggettiva) si è soffermata **sull'elemento del nesso causale** esponendo una regola che è da ricondurre, per utilizzare espressioni ricavate dall'analisi economica del diritto, a quelle volte alla prevenzione dei costi delle liti (ci torniamo subito). Secondo la Corte non è la revisione errata o incompleta a entrare *ex sé* nella catena causale, ma solo in quanto abbia contribuito – e qui si pone il nesso – a orientare le scelte dei soci (dell'*auditato*) o dei terzi, che, anche per questo, si sono rilevate pregiudizievole (e che, pertanto, anche dal Revisore devono essere ristorate).

Si tratta, peraltro, di una declinazione che negli anni più recenti si è affacciata per trovare spazio, ripetutamente, nella **giurisprudenza delle Corti di merito** che hanno dovuto far fronte alle iniziative risarcitorie provenienti dagli ex investitori delle Banche venete (fra le molte, ne citiamo una *pre* e una *post* sentenza della Corte Costituzionale, entrambe del Tribunale di Milano, Sez, Imprese; si tratta delle sentenze n. 4318 del 19 aprile 2024 e n. 7918 del 9 settembre 2024).

Ma torniamo alla Corte Costituzionale e all'analisi economica. Quanto sottolineato a proposito di affidamento ingenerato quale nucleo del nesso causale (ovviamente da provare da parte del reclamante il ristoro) può essere letto, oltre che quale *caveat* (volto a non slatentizzare la già detta percezione del Revisore quale facile *pocket* cui attingere), in termini di metodo di prevenzione delle liti?

Personalmente, ritengo che la risposta debba essere positiva. Ponendosi in un'ottica conciliativa è evidente che tanto le vittime potenziali, di norma ex azionisti, spesso coordinate da associazioni consumeristiche, quanto i potenziali danneggianti (i Revisori) hanno non diversa possibilità, grazie alla "regola di vita" declinata dalla Corte Costituzionale, di poter calcolare, con buona approssimazione e in modo non dissimile, quale possa essere il costo transattivo, che avrà peso tanto più decrescente quanto più sia remota la possibilità di provare il nesso causale (e fermo il fatto che non si pone con riferimento ai Revisori il c.d. "danno da contatto", ma questo è un altro discorso). E una simile condivisione non può che avere (o dovrebbe avere) la funzione di agevolare gli scenari transattivi e così di contenere i ricorsi giurisdizionali.